

## **Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio**

(Oxxx)

### **Rapporto sui risultati della procedura di consultazione**

Macolin, 15 maggio 2012

Il presente rapporto è disponibile nelle tre lingue ufficiali all'indirizzo seguente:

## Indice

---

### **1 Situazione iniziale**

### **2 Osservazioni preliminari**

#### **2.1. Partecipazione alla procedura di consultazione**

#### **2.2. Presentazione dei risultati**

### **3 Valutazione in generale del progetto**

### **4 Risultati nel dettaglio**

#### **4.1. Temi centrali e di carattere generale**

#### **4.2. Osservazioni sui singoli articoli**

Capitolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 2: Autorizzazioni

Sezione 1: Guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata

Sezione 2: Certificazione

Sezione 3: Esenzione dall'obbligo di autorizzazione

Sezione 4: Procedura

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Capitolo 4: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Capitolo 5: Disposizioni finali

Allegato (art. 14, cpv. 2)

### **5 Allegati**

## **1 Contesto**

Il 17 dicembre 2010 il parlamento ha adottato la legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio (cfr. FF 2010 7957). Il termine per il referendum è scaduto il 7 aprile 2011 senza che sia stato utilizzato.

La legge si basa sull'iniziativa parlamentare «Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina» (00.431) depositata il 23 giugno 2000 dal consigliere nazionale J.M. Cina a seguito dei gravi incidenti verificatisi nell'Oberland bernese (Saxetbach incidente di bungee jumping a Stechelberg).

Con decreto del 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di consultare i Cantoni, le persone e gli ambienti interessati in merito al disegno di ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio. La documentazione relativa è stata pubblicata sui siti internet della cancelleria federale e dell'Ufficio federale dello sport (UFSP). I destinatari<sup>1</sup> ne sono stati tempestivamente informati e la procedura di consultazione è stata annunciata sul foglio federale del 13 dicembre 2011<sup>2</sup>. La scadenza della consultazione è stata fissata al 31 marzo 2012.

## **2 Osservazioni preliminari**

### **2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione**

Oltre ai Cantoni sono stati invitati a partecipare alla consultazione la Conferenza dei governi cantonali e 52 organizzazioni e federazioni, per un totale di 79 partecipanti. Nel quadro della consultazione sono pervenute in tutto 122 osservazioni (25 dai Cantoni, 93 da organizzazioni e federazioni interessate, 4 da privati)<sup>3</sup>.

Anche la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) si è pronunciata in merito al disegno di ordinanza. I suoi commenti verranno presi in debita considerazione nel quadro della procedura interna all'amministrazione.

### **2.2 Presentazione dei risultati nel rapporto**

I partecipanti sono indicati di regola con la sigla (v. allegato 5.2). Per le istituzioni che non hanno sigle ufficiali o tali da evitare confusioni sono state create abbreviazioni ad hoc.

Ai fini del rapporto i partecipanti sono stati suddivisi in due categorie (Cantoni e organizzazioni interessate). L'ordine nell'ambito delle rispettive categorie è puramente casuale e non dipende da una valutazione dei contenuti.

---

<sup>1</sup> V. lista allegata, 5.1

<sup>2</sup> FF 2011 7999

<sup>3</sup> V. lista allegata, 5.2

### 3 Valutazione in generale del progetto

La tabella riportata di seguito consente uno sguardo d'insieme sulle tendenze espresse dai partecipanti alla consultazione:

	Approvazione dell'ordinanza nella forma attuale	Rifiuto dell'ordinanza nella sua forma attuale	Posizione variata o neutrale, critiche puntuali	Rinuncia a una presa di posizione
<b>Cantoni</b>	TG, AG, SO, LU, AI, GL, NW, FR, VS		JU, BE, UR, BS, NE, ZH, GR, AR, SZ, GE, VD, BL, SG, TI	ZG, SH, OW
<b>Organizzazioni e federazioni interessate</b>	Suisse Rando, SAB, AS Tödi, Swiss Snowsports, MSdS, CAS, kf, Swiss Cycling, ASVZ, ASGM, CI Murs d'escalade, GME ASGM, ARGM, M. Pini	Planoalto, Bénédicte, Infloklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, USP, Wildwerk, drosera, FEE, Stöckli, Wakónda, ERBINAT, Druedel 11, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, FFA, aargauerwasser, ASSP, Rheinaubund, PEE, SRA, ASPO, Trekking, PNS, Bureau régional du WWF, SILVIVA, M. Flüeli, Silvaforum	ASPE, Toptrek, OI, CP, PSS, ASA, ASAM, CDPNP, Jubla, RMS, Pro Senectute, per pedes, Suva, Brugg Regio, Procap, CSAJ, U. C. Suisses, FSC, FSIA, upi, WeitWandern, FST, FSR, SOA, USAM, Chambre vaudoise, Agrotourisme Suisse, UDC, MW, AR ASGM, CIC, Plusport, BAW, Amis de la nature, ASGIP, AFGIP, Walks-4-U, WWF Zurigo, CE, CF WWF, AFM, WWF Suisse, CURAVIVA, Pro Natura, IUNR, NF Rheintal, GEASI, RPS, M. Häuptli, M. Schneider, BWL	UPS, FPC
<b>Totale</b>	23	28	66	5

Le osservazioni di carattere generale espresse dai singoli partecipanti sono riportate di seguito.

#### Cantoni

**TG, AG, SO, LU, AI, GL, NW, FR** e **VS** approvano la regolamentazione prevista nel disegno di ordinanza.

Per **SO** e **SZ** nella definizione delle attività e degli offerenti previsti dalla legge bisogna tener conto del principio della proporzionalità e solo le attività che comportano un rischio chiaramente maggiorato vanno assoggettate all'obbligo di autorizzazione. **SZ** ritiene che il principio generale dello stato di pericolo obbliga chi offre le attività a fare di tutto per garantire l'incolumità del cliente. Non si dovrebbe comunque dimenticare la responsabilità propria del singolo partecipante. Anche **AR** ritiene che il disegno vada troppo oltre con la regolamentazione e mette in secondo piano la responsabilità individuale e la capacità di autoregolarsi. **ZH** e **GR** ritengono che vada evitato un eccessivo onere amministrativo (preoccupazione condivisa da **CP** e **FST**).

**LU** vorrebbe criteri per la concessione delle autorizzazioni e disposizioni di attuazione chiari e unitari (anche **BE**), mentre ritiene di difficile attuazione la garanzia del rispetto degli obblighi di legge (anche **ZH**). Nell'ordinanza si dovrebbe prevedere in modo chiaro e vincolante i presupposti per la concessione dell'autorizzazione. Ci si deve inoltre chiedere quali conseguenze in termini di responsabilità abbia la concessione dell'autorizzazione per l'autorità competente e per i suoi impiegati. L'ambito di responsabilità dell'istanza che autorizza dovrebbe essere delimitato in modo chiaro per tutte le persone coinvolte e che le irregolarità riscontrate da altre autorità dovrebbero essere comunicate all'istanza che autorizza nel cantone competente. **BS** chiede addirittura che le autorizzazioni vengano accordate a livello centralizzato da un'istanza federale.

**NE** approva il fatto che vengano assoggettati all'ordinanza anche gli istruttori di arrampicata e gli accompagnatori di escursionismo.

**GR** chiede che il disegno sia rielaborato. Gli adeguamenti devono considerare da un lato che si tratta della sicurezza del cliente e non del riconoscimento di singole formazioni professionali e dall'altro le difficoltà economiche del settore turistico. Oltre a ciò si dovrebbe evitare il moltiplicarsi di nuove tendenze - attualmente non ancora conosciute - negli sport di montagna e sulla neve. Gli operatori attuali con una formazione adeguata nel campo della sicurezza non devono essere demotivati (stesso parere **VS**) e le disposizioni devono essere comprensibili per tutti gli operatori, che devono potere sapere con certezza su quali terreni possono praticare le rispettive attività commerciali (anche **AR**).

### Organizzazioni interessate

**ASPE** e **SAB** approvano in linea di massima il disegno di ordinanza. L'**ASPE** deplora comunque che essa non contenga nessuna disposizione sul riconoscimento di titoli professionali oltre a quello di maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale».

Di massima anche **AS Tödi** si pronuncia a favore di una regolamentazione per legge. La presente ordinanza deve però essere modificata perché i punti fondamentali per una maggiore sicurezza nel campo delle attività commerciali nel settore outdoor non sarebbero migliorati con l'attuazione delle norme attuali.

La **FSIA** approva globalmente il disegno di ordinanza e ritiene che per le imprese già certificate SIA l'onere amministrativo e finanziario dovrebbe mantenersi ridotto (anche **SOA** e **SRA**). Si dovrebbe evitare che per diverse attività le imprese possano ricorrere ora solo a guide di montagna e accompagnatori di escursionismo. La lista delle formazioni della fondazione dovrebbe essere ripresa nell'ordinanza.

**ERBINAT**, **Planoalto**, **Bénédict**, **Infoklick**, **Natur und Bewegung**, **M. Busslinger**, **Wildwerk**, **Wakonda**, **Drudel 11**, **FEE**, **Rucksackschule**, **l'Association de promotion du Gantrisch**, **drosera**, **il Rheinaubund**, **le sedi regionali del WWF**, **SILVIVA**, **Silvaforum**, **per pedes**, **A-SPO** e **NF Rheintal** respingono il disegno di ordinanza e deplorano che con esso si sia ampliato l'ambito regolamentato per legge. Nel complesso manca una sistematica necessaria per valutare in modo affidabile la situazione dal punto di vista legale e garantire la certezza del diritto. Non è chiaro il rapporto fra le attività soggette ad autorizzazione e le caratteristiche geografiche (terreno montagnoso, zone rocciose, zone di fiumi e torrenti). Nella fattispecie per gli accompagnatori di escursionismo non è possibile distinguere in modo chiaro le altre attività svolte all'aperto, come pedagogia della scoperta, outdoor education, pedagogia nel bosco e nella natura o formazione ambientale. In tal modo si viene a creare una notevole incertezza in ambiti importanti dal punto di vista pedagogico ed andragogico perché non si sa se sono assoggettati all'obbligo di autorizzazione (anche **ASGIP** e **AFGIP**). Queste organizzazioni chiedono una chiara delimitazione dell'ambito di applicazione alle attività chiaramente a rischio. Infine si ritiene che sia la legge sia il disegno di ordinanza servano essenzialmente a una politica di parte, ovvero a proteggere lo status delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve (anche **WWF Svizzera** e **AS Tödi**). Anche **RPS** ritiene eccessivo chiedere a quanti guidano semplici escursioni e attività pedagogiche all'aperto una formazione accessoria come accompagnatori di escursionismo. Secondo **mw** mancherebbero nel disegno indicazioni relative a come comportarsi in modo rispettoso di natura e ambiente in montagna. Oltre a ciò **mw** condivide le preoccupazioni espresse da **ERBINAT** quanto ad un'eventuale eccesso di regolamentazione delle attività pedagogiche legate a natura e ambiente.

**NF Rheintal** e **PSS** stimano che una eccessiva regolamentazione delle attività di accompagnatore di escursionismo non si giustifica alla luce dei rischi esistenti, è contro il liberalismo economico e risulta dannosa per il turismo in Svizzera. **CSAJ**, **MSdS**, **Amis de la nature**, **CE**, **CF WWF**, **AFM**, **WWF Svizzera**, **Pro Natura**, **IUNR**, **GEASI**, **CURAVIVA**, **PEE** e **per pedes** approvano nel complesso che si voglia regolare meglio tramite autorizzazioni e certificazioni l'offerta a titolo professionale di attività a rischio e con la sicurezza di quanti le praticano, ma trovano che non ci sia sufficiente chiarezza sotto diversi aspetti. **CSAJ**, **Amis de la nature**, **PNS**, **WWF Zurigo**, **la CE**, **CF WWF**, **AFM**, **WWF Svizzera**, **Pro Natura**, **GEASI**, **CURAVIVA**, **PEE** e **PNS** ritengono che la natura debba restare per quanto possibile accessibile a tutti come luogo di scoperta, di apprendimento e di svago e che si debba evitare il proliferare di autorizza-

zioni. Per diversi gruppi l'obbligo di autorizzazione sarebbe eccessivo e impossibile da gestire dal punto di vista amministrativo.

**CAS, Procap e Suisse Rando** approvano che si limiti il campo di applicazione alle attività svolte a titolo professionale. Solo così è possibile mantenere un'offerta associativa incentrata sul lavoro benevolo aperta a tutti. L'**ASVZ** domanda che l'ordinanza sia completata prevedendo sistemi di gestione della qualità adeguati per gli offerenti di attività a titolo professionale e non.

**OI** si dice deluso dall'attuazione della legge e ritiene che in particolare l'articolo 20 del disegno sia difficile da attuare nella pratica.

**USP** respinge in via di principio il disegno di ordinanza perché i contadini devono poter offrire servizi nel campo dell'agriturismo nel modo più semplice possibile, senza dovere richiedere autorizzazioni. L'**USAM** ritiene che proprio in questi tempi difficili per il turismo e le regioni di montagna è particolarmente importante stabilire per le attività a rischio regole chiare e valide per tutta la Svizzera.

L'**ASA** si dice favorevole a una legge che consenta al settore del turismo di svilupparsi nel quadro normativo. Tale sviluppo non dovrebbe mai andare a scapito della sicurezza del cittadino. Il settore assicurativo può offrire garanzie economiche per gli incidenti che si verificano, ma non può assumere tramite la conclusione di un contratto la posizione di garante per gli eventuali comportamenti devianti degli offerenti. Dal suo punto di vista la sicurezza deve essere garantita dall'offerente e le autorità che concedono l'autorizzazione devono assumersi la responsabilità principale all'atto della certificazione.

**Stöckli** considera che le autorizzazioni per la navigazione concesse a livello cantonale sono valide e sufficienti per chi offre attività fluviali nell'altipiano. Il turismo di prossimità non dovrebbe essere limitato con eccessiva burocrazia e costi aggiuntivi.

Il **kf** approva che nei campi regolati dall'ordinanza siano stati previsti presupposti minimi per quel che riguarda le persone incaricate dei compiti corrispondenti e che si sia stabilito come attuare tale regolamentazione.

La **FSC** parte dal principio che l'ordinanza non riguarda la canoa.

L'**upi** deplora che si sia rinunciato ad assoggettare all'ordinanza altre attività, in particolare l'immersione, le escursioni in rampichino e l'offerta di attività nei percorsi sospesi («parchi avventura» con passerelle sugli alberi). Anche **WeitWandern** si chiede se non sia il caso di inserire nell'ordinanza altre attività, anche nel senso di un pari trattamento di tutti gli offerenti.

**M. Schneider** si chiede perché il «base jump» non sia stato inserito fra le attività regolate nell'ordinanza.

L'**ASGM** chiede un'organizzazione vicina alla pratica sul terreno e una gestione semplice.

L'**UDC** ritiene controproducente una regolamentazione eccessiva. Il principio della responsabilità individuale non dovrebbe essere violato. Le attività e la pratica dello sport all'aria aperta, auspicabili per motivi di salute, non dovrebbero essere in alcun modo limitate con paure eccessive, attitudini paternaliste o eccessiva foga nella regolamentazione.

**BAW** si chiede in sostanza se la formazione di accompagnatore di escursionismo sia da assoggettare all'ordinanza e chiede che i suoi accompagnatori e quelli di altre organizzazioni di formazione riconosciute possano continuare a guidare clienti in escursioni con le racchette da neve a pagamento.

**Trekking** esige una modifica fondamentale del testo dell'ordinanza ritenuta esagerata. Anche **Walks-4-U** trova che il disegno di ordinanza costituisca un'eccessiva limitazione della libertà economica garantita dalla costituzione e presenti aspetti protezionistici (anche **BWL** e **IUNR**). A suo parere non è accettabile che l'ordinanza venga sfruttata per proteggere determinate professioni e non si spiega che non si applichi al rampichino. La **FST** fa notare anche che l'ordinanza deve mettere l'accento sulla sicurezza del cliente e non sul riconoscimento o addirittura la limitazione di profili professionali riconosciuti dallo stato. Infine anche le nuove attività sportive o di tendenza devono essere verificate alla luce del rischio che comportano e se del caso assoggettate all'ordinanza.

L'IUNR deplora che lo sviluppo del settore outdoor non venga quasi considerato e l'ordinanza finisca per impedire innovazioni attualmente già avviate. A suo parere si tratta di proteggere i clienti da offerenti irresponsabili senza però ostacolare inutilmente attività che si svolgono nell'ambito di rischi autorizzati e accettati dalla società.

BWL ritiene necessaria una regolamentazione diversa per gli accompagnatori di escursionismo con o senza attestato federale e chiede che i presupposti per la concessione dell'autorizzazione siano concepiti in modo più flessibile. Gli accompagnatori di escursionismo con una formazione complementare devono poter ottenere l'autorizzazione nell'ambito altrimenti riservato alle guide di montagna.

### **Rinuncia a prendere posizione in materia**

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione (**ZG, SH, OW, UPS e FPC**) hanno espressamente rinunciato a prendere posizione dichiarando di non essere interessati dall'ordinanza o che essa li tocca solo marginalmente. **JU** ha dal canto suo chiarito che dopo l'esame della documentazione non ha alcuna osservazione da fare in merito ai contenuti.

### **Posizioni condivise**

Diversi partecipanti alla procedura si allineano alla presa di posizione di altre organizzazioni.

La **Suva** condivide appieno la posizione dell'**upi**. Il **Groupe de travail Tourisme e Développement** segue dal canto suo **CE**. Le **PEE** si allineano alle richieste e ai commenti espressi da **CE, IUNR e ERBINAT**. Infine l'**ARGM** condivide la presa di posizione dell'**ASGM**.

## **4 Risultati nel dettaglio**

Di seguito non sono riportati gli articoli, i capoversi e le lettere che non sono stati commentati dai partecipanti.

### **4.1 Temi centrali e di carattere generale**

#### **Obbligo di autorizzazione**

Varie parti deplorano che la nozione di attività offerte «a titolo professionale» non sia definita o lo sia solo in modo insoddisfacente, il che porta ad una notevole incertezza del diritto. Associazioni giovanili, organizzazioni no profit, scuole, società e attività Gioventù+Sport dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione dell'ordinanza.

#### **Delimitazione delle attività delle guide alpine e dei maestri di sport della neve**

Si chiede di concretizzare quali sono le attività consentite dall'autorizzazione per le guide alpine. Si dovrebbe dire espressamente che le guide sono autorizzate a svolgere le stesse attività dei maestri di sport sulla neve, degli accompagnatori di escursionismo e degli istruttori di arrampicata.

Diverse parti chiedono che siano equiparate a quella di «maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale» e riconosciute dall'UFFT altre formazioni di maestri di sport sulla neve svizzere.

#### **Accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata**

Gli offerenti di attività pedagogiche nella natura chiedono di rinunciare a regolamentare i settori degli accompagnatori di escursionismo e di istruttore di arrampicata.

#### **Inventario cantonale delle varianti**

Diversi cantoni e organizzazioni domandano la soppressione dell'inventario cantonale delle varianti argomentando che esso è solo fonte di incertezza del diritto.

#### **Dispensa dall'autorizzazione per offerenti occasionali provenienti dall'Unione Europea o da Stati dell'AEELS**

Il termine dei 90 giorni ha suscitato grandi resistenze, in quanto corrisponde a un'intera stagione e deve essere abbreviato. Inoltre si dovrebbe esonerare soltanto chi nel proprio paese è soggetto ad un obbligo analogo ed è autorizzato allo svolgimento della corrispondente attività a titolo professionale.

## Emolumenti

Diversi cantoni fanno rilevare che gli emolumenti previsti non sono adeguati e si dovrebbe procedere ad una fatturazione sulla base dell'onere effettivo.

## Obbligo di assicurazione e di informazione

In questo ambito si deve vedere se l'assicurazione di responsabilità civile per l'impresa può essere equiparata all'assicurazione di responsabilità civile professionale. Il diritto di informare va troppo oltre, soprattutto il dovere di pubblicare l'informazione sui biglietti deve essere eliminato.

## Certificazione

È stato chiesto di inserire esplicitamente nell'ordinanza le attività per le quali è necessaria una certificazione. Inoltre si deve ripetere esplicitamente nell'ordinanza che l'autorizzazione a norma dell'articolo 6 della legge consente di svolgere tutte le attività comprese nella certificazione.

## **4.2 Commento ai singoli articoli**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 Campo d'applicazione**

##### Cantoni

**BE, SO, BS, GR, GL, AR** e **ZH**, insieme a **FSIA, upi** e **SOA** ritengono che manchi una definizione del concetto «a titolo professionale» e che le attività soggette ad autorizzazione non siano descritte con sufficiente precisione. Per **BE, FSIA, upi** e **SOA** per attività a titolo professionale dovrebbero intendersi quelle «con cui si vuole ottenere un reddito principale o accessorio e attività che vengono offerte ad un vasto pubblico».

**LU** e **SZ** rilevano una contraddizione fra il testo dell'ordinanza, che prevede il cumulo dei due presupposti dell'inizio / fine dell'attività e svolgimento di almeno parte della stessa sul territorio svizzero, e quello del commento in cui i criteri vengono visti come alternativi.

**AR** argomenta che il rimborso spese simbolico che di regola copre appena le uscite sostenute non implica il carattere professionale dell'attività. Non devono pertanto rientrare nel campo d'applicazione i docenti di scuole pubbliche o private, chi guida escursioni, gite, passeggiate didattiche o attività simili di formazione nei campi della natura e dell'ambiente, o della gestione agricola e forestale. Si ha un'attività professionale solo se si utilizza un professionista che offre attività a rischio.

**SG** esige di esaminare l'ipotesi di assoggettare alle norme scuole di volo, offerenti di voli panoramici e istruttori di parapendio e deltaplano e chiede che le attività dei club alpini siano esplicitamente escluse. **GR, SZ, AR, SG, ZH** e **UR** chiedono che vengano escluse dal campo di applicazione le offerte G+S.

##### Organizzazioni interessate

**CAS, FST, MW, Plusport, Walks-4-U, SILVIVA, BWL, M. Flüeli, MSdS, CE, CF WWF, AFM, WWF Svizzera, Pro Natura, CSAJ, U. C. Suisses, Amis de la nature, WWF Zurigo, CDPNP, FSC** e **IUNR** notano che manca una definizione del concetto «a titolo professionale», in cui l'aspetto commerciale e turistico dovrebbe chiaramente prevalere nei confronti di quello pedagogico. Anche **CSAJ, Amis de la nature, CE, CF WWF, AFM** e **Pro Natura** esigono una distinzione ed una netta separazione fra le offerte proposte a titolo professionale e non. **IUNR, ERBINAT, Planoalto, Bénédicte, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakonda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, drosera, Rheinaubund, Bureau régional du WWF, SILVIVA, CDPNP** e **PNS** chiedono che l'art. 1 sia completato definendo i concetti di «attività a rischio» e di «rischio accresciuto».

**Procap** e **Suisse Rando** approvano che il campo d'applicazione resti limitato alle attività proposte a titolo professionale, perché solo così, secondo **Suisse Rando**, è possibile mantenere un'offerta di attività associative a basso costo e accessibile a tutti. **Procap** chiede che rientri nel campo d'applicazione solo chi opera a fini di lucro, ritenendo che un piccolo contributo versato dai partecipanti per la copertura delle spese o una modesta retribuzione per chi guida a titolo benevolo un'escursione (per la copertura delle spese) non permette di parlare di attività «offerte a titolo professionale».

**Procap, MSdS, U.C. Suisses, WWF Zurigo, CAS, CURAVIVA, CDPNP e FSC** domandano che l'ordinanza preveda esplicitamente delle eccezioni al proprio campo di applicazione (ad esempio per le associazioni giovanili o di bambini, organizzazioni no profit, per i settori della pedagogia e della formazione, le attività associative etc. ).

**CP e Chambre vaudoise** ritengono che la designazione delle attività a rischio dovrebbe figurare nella legge e non nell'ordinanza per ragioni legate alla limitazione della libertà economica e alla certezza del diritto.

**Swiss Cycling** approva in linea di massima una regolamentazione più rigida e chiede che si chiarisca se non dovrebbero essere inserite nel campo d'applicazione le escursioni organizzate a titolo professionale con il rampichino. **WeitWandern** chiede perché l'ordinanza si limita alla guida e all'accompagnamento proposti a titolo professionale.

**Plusport** fa notare che si ha una sufficiente certezza del diritto solo se nell'ordinanza si stabilisce chiaramente che le condizioni del singolo partecipante (ad es. handicap fisico o mentale) non comporta una ulteriore valutazione del rischio.

## **Articolo 2 Definizioni**

### **Cantoni**

**BE, FSIA, upi e SOA** trovano che le diverse definizioni date in questa sede generano malintesi e non sono rilevanti per l'applicazione della legge e dell'ordinanza. In particolare la determinazione dell'ambito geografico di applicazione non ha di per sé alcuna importanza ma assume un significato solo in relazione all'attività praticata, per cui le lettere a-c del capoverso 1 sono da eliminare. Per le altre lettere si deve verificare se sono davvero necessarie. Nelle attività acquatiche si deve riprendere nell'ordinanza la scala dei livelli di difficoltà.

**ZH** approva il fatto che nel disegno per chiarire i concetti si faccia riferimento a leggi e ordinanze esistenti.

### **Organizzazioni interessate**

**Per pedes e WWF Svizzera** fanno notare che concetti centrali non sono definiti nell'ordinanza e che le definizioni o i sistemi di riferimento scelti possono portare a incertezze interpretative nel campo del diritto. Si reputa problematica e inadeguata la scelta di collegare attività soggette ad autorizzazione e comprensorio geografico (anche **CURAVIVA**). Anche la **CDPNP** è del parere che le definizioni quali «zona montagnosa» o «zone di fiumi e torrenti» non sono sostenibili. La cosa migliore sarebbe cancellarle e definire al posto loro un settore chiave da affidare alle sole guide alpine. Anche **IUNR** chiede la soppressione dell'art. 2, cpv 1, let. a.

**FST** domanda che le diverse attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art 1 cpv. 2 della legge vengano precisate per chiarire a quale scopo sia necessaria l'autorizzazione. Si dovrebbe inoltre stabilire che le nuove attività di tendenza e sportive devono essere esaminate per verificare il contenuto di rischio e se del caso assoggettarle alla normativa in esame.

## **Capoverso 1**

### **Lettera a**

#### **Cantoni**

**GR** trova inadatta la definizione delle zone di montagna basata sull'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola. Propone quindi di cancellarla e di definire le attività autorizzate (descrizione del terreno) per i singoli tipi di autorizzazione. **AR** chiede di escludere almeno la zona montagnosa II dal campo d'applicazione dell'ordinanza e dalla nozione di «zona montagnosa».

**VD** trova invece interessante che si siano utilizzate le descrizioni dell'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola, pur sottolineando che in ogni caso il pericolo insito in un determinato terreno dipende anche dalla situazione meteo.

#### **Organizzazioni interessate**

**ERBINAT, Planoalto, Bénédic, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakonda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, l'Association de promotion du Gantrisch, drosera, le Rheinaubund, l'ASPO, l'ASGIP, l'AFGIP, le Bureau régional du WWF, CURAVI-**

**VA, NF Rheintal, le RPS, l'USP, Agrotourisme Suisse, le CAS, per pedes, MW, Walks-4-U e BWL** ritengono che la definizione di zona montagnosa prevista nell'ordinanza non è adatta per delimitare le attività a rischio.

**PSS** chiede di precisare la definizione di zona montagnosa ad esempio indicando gli ausili necessari per attraversarla. **Pro Senectute** esige che l'obbligo di autorizzazione venga introdotto solo a partire dalla zona di montagna III.

### Lettera b

#### Cantoni

**GR** chiede di cancellare questa definizione e di definire sotto i singoli tipi di autorizzazione le attività permesse (descrizione del terreno).

#### Organizzazioni interessate

**USP** considera adeguata la definizione di «zona rocciosa», mentre l'**ASPO** la trova troppo ampia.

### Lettera c

#### Cantoni

**AR** è del parere che la definizione delle zone a rischio «zone di fiumi e torrenti» debba essere limitata a località ben definite con un massimo pericolo oggettivo causato da masse d'acqua. La definizione del disegno di ordinanza viene giudicata inadeguata e respinta.

#### Organizzazioni interessate

Per **ERBINAT, Planoalto, Bénédic, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakónda, Drudel 11, FEE, la Rucksackschule, l'Association de promotion du Gantrisch, le Rheinaubund, Amis de la nature, Bureau régional du WWF, CURAVIVA, per pedes e MW**, non è adeguato limitare le attività a rischio sulla base di tali caratteristiche. **ERBINAT, Infoklick, Natur und Bewegung, Wildwerk, Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, le Rheinaubund, Amis de la nature e ASPO** ritengono che tale definizione porti ad un inammissibile ampliamento del campo d'applicazione della legge. Ci si deve limitare alla zona di pericolo immediato vicino all'acqua e in acqua. Le attività a rischio su corsi d'acqua sono sufficientemente trattate nell'art. 2 cpv. 1 lettere d-f, per cui non è necessario parlarne anche in questa sede. **USP e Agrotourisme Suisse** che vista la definizione legale delle acque superficiali quale figura nella legge federale sulla protezione delle acque (cf. art. 4, let. a, LPAc), ampliata nell'art. 2, let. c, dell'ordinanza sulle attività a rischio, il perimetro pericoloso comprende oltre al corso d'acqua anche la zona di terreno nel suo insieme.

### Lettera d

#### Cantoni

**BE, FSIA, upi e SOA** sottolineano che il canyoning richiede la pratica del nuoto e dell'arrampicata. La tecnica della corda è parte dell'arrampicata e non deve essere citata espressamente.

#### Organizzazioni interessate

**AS Tödi** ritiene che il canyoning non costituisce un'attività a rischio ai sensi dell'art. 39 LAINF e dell'art. 50 OAINF.

**IUNR** fa notare che per definizione tutti i corsi di torrenti sono impraticabili. Il maggiore rischio deriva dal fatto che si hanno a disposizione solo poche occasioni per toccare terra (anche **SILVIVA**). Fra i pericoli oggettivi nel canyoning si annovera anche la forte corrente nei passaggi da superare a nuoto.

### Lettera f

#### Cantoni

**BE, FSIA, upi e SOA** chiedono che canoa e kayak siano inseriti nella categoria delle discese in acque vive. **GR** vorrebbe chiarire se nella categoria debba rientrare anche la canoa classica (con imbarcazioni rigide). Nel caso contrario si dovrebbe adattare il livello di difficoltà minimo per il quale è necessaria l'autorizzazione.

**AG** spiega che i fiumi nel Canton Argovia non possono essere minimamente paragonati per livello di difficoltà ai corsi d'acqua dei cantoni di montagna. Si dovrebbe riflettere se non sia il caso di fare una distinzione fra i diversi corsi d'acqua sulla base del livello di difficoltà in relazione all'obbligo di disporre di autorizzazione e di certificazione.

**VD** deplora che la scala della federazione internazionale di canoa (ICF) sui gradi di difficoltà in acque vive sia difficile da reperire ed esista soltanto in tedesco.

#### **Organizzazioni interessate**

**ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wakóna, Rucksackschule, l'Association de promotion du Gantrisch e Bureau régional du WWF** approvano la definizione di discese in acque vive del cpv. 1 let. f, che non comprende le discese in canoa o kayak.

Se l'ordinanza dovesse applicarsi anche alla canoa l'**ASVZ** domanda che l'obbligo di autorizzazione decada per il grado di difficoltà in acque vive (di seguito WW) I.

**ERBINAT, SILVIVA, SRA** e l'**ASVZ** preferirebbero che l'obbligo di autorizzazione venisse introdotto solo a partire dal grado WW II (anche **IUNR**). Le definizioni dei gradi di difficoltà dovrebbero essere riportati nell'ordinanza (ad esempio sotto forma di allegato) anche **IUNR** ritiene che i riferimenti alla scala con i gradi di difficoltà della federazione internazionale di canoa (ICF) vadano verificati e se del caso sostituiti con un allegato. La scala ICF però non è adatta a limitare i rischi, soprattutto verso il basso, e la descrizione delle discese in acque vive deve essere rivista e regolata sulla base dei rischi oggettivi.

**Brugg Regio** chiede che si esamini la possibilità di prevedere un'eccezione per i fiumi dell'altipiano; in particolare i fiumi argoviesi non devono rientrare nella categoria delle acque vive. La **FSC** chiede che si rinunci alla formulazione «attrezzi sportivi come hydrospeed, funyak o tube» e ci si basi unicamente sull'art. 2, let. a, ch. 13 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI).

La **FSR** fa notare che «Hydrospeed» e «Funyaik» sono marche. Per essa è necessario assoggettare all'obbligo di autorizzazione le attività che usano canoe, kayak e zattere.

**FFA, aargauerwasser** e l'**ASSP** domandano che chi offre discese con canotti sui fiumi dell'altipiano non sia fatto rientrare nel campo di applicazione dell'ordinanza. I gradi WW I e II che si trovano nell'altipiano (corsi con acque vive larghi e aperti) vanno esclusi dall'ordinanza. Si chiede inoltre un'aggiunta alla tabella della federazione internazionale di canoa, basata sulla tabella Kayak Channel Deutschland, che suddivide le acque calme da 1 a 3 e fa seguire i livelli WW da I a VI.

#### **Lettera g**

##### **Cantoni**

**GL** ritiene che il cosiddetto «pendolo di Kiene» debba essere esplicitamente incluso o non debba essere implicitamente escluso come variante del salto con l'elastico.

**VD** trova che fare ricorso a Wikipedia per definire la nozione di salto con l'elastico è discutibile. A parte ciò essa non consente di assoggettare ad autorizzazione la pratica del «salto con l'elastico rovesciato».

#### **Lettera h**

##### **Cantoni**

**VD** deplora che la nozione di «ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita» è troppo ampia e consente troppe interpretazioni diverse.

#### **Organizzazioni interessate**

**RMS** nota che la nozione corrisponde alle direttive SKUS.

#### **Capoverso 2**

##### **Organizzazioni interessate**

Per **FFA** e **ASSP**, queste definizioni sono incomprensibili e costituiscono un'eccezione arbitraria. **SILVIVA** e **IUNR** ritengono che il capoverso 2 vada soppresso.

### **Articolo 3 Inventario cantonale delle attività fuori pista**

#### **Cantoni**

**BE, FSIA, upi** e **SOA** sottolineano che con l'inventario non si devono poter fare eccezioni all'ordinanza. La formulazione «fanno riferimento» deve quindi essere sostituita con una del tipo «si basano su».

**GR** approva la possibilità di creare un inventario delle attività fuori pista (formulazione possibilista).

**AR** fa notare che l'inventario delle attività fuori pista costituisce una raccolta di geodati di base ai sensi della legge federale sulla geoinformazione.

**FR** e **l'ASAM** pensano che in francese il termine «itinéraires» sarebbe più indicato di quello attualmente utilizzato «les randonnées e les descentes».

#### **Organizzazioni interessate**

**Per pedes** e **l'IUNR** chiedono che l'ordinanza sostituisca gli inventari cantonali, per evitare l'incertezza del diritto. **FSC, SILVIVA, l'IUNR** e **ERBINAT** chiedono la soppressione dell'art. 3, contro il quale si dicono anche **WeitWandern, l'ASGIP** e **AFGIP**.

**BWL** considera la disposizione adeguata nei limiti in cui venga interpretata come opportunità di trattare in modo diverso gli accompagnatori di escursionismo con o senza attestato federale.

### **Articolo 4 Obblighi di diligenza**

#### **Cantoni**

**BE, FSIA, upi, SOA** **l'IUNR** stimano che gli obblighi di diligenza non vadano limitati alla sicurezza del materiale, ma che andrebbe verificata l'opportunità di precisare in questa sede gli obblighi di diligenza previsti all'articolo 32 della legge.

**VD** propone di aggiungere un capoverso 2 per chiarire che la persona responsabile deve procedere ad una valutazione ragionevole dei rischi (condizioni meteo, condizioni della neve).

#### **Organizzazioni interessate**

**FSIA** e **upi** esigono che gli obblighi di diligenza siano precisati nel senso che da un lato si deve informare il cliente sui requisiti fisici richiesti dall'attività prevista e verificarne l'attitudine fisica, dall'altro però ci si deve anche poter fidare riguardo all'esattezza di quanto il cliente afferma (sorta di autocertificazione dello stato di salute e della condizione fisica). In tal modo si considera adeguatamente anche la responsabilità individuale del cliente. Oltre a ciò si dovrebbero concretizzare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 2 cpv. 2 let. d. riguardo alla verifica delle condizioni meteo e d'innnevamento.

Per la **FST** assicurarsi in merito all'adeguatezza del materiale e delle installazioni non basta. Si dovrebbe dare peso anche alla responsabilità individuale del cliente, non da ultimo perché l'offerente ai sensi dell'art. 2 cpv., 2 let. b deve verificarne le attitudini. Gli obblighi di diligenza dovrebbero inoltre considerare l'adeguatezza delle situazioni effettive del terreno.

**MW** e **M. Flüeli** trovano che la relazione del presente articolo e l'art. 2 cpv. 2 let. c della legge sia poco chiaro.

### **Capitolo 2: Autorizzazioni**

#### **Cantoni**

**FR** deplora che attività a rischio come canyoning, salto con l'elastico e rafting non siano trattate in questo capitolo seppur citate nella legge (anche **FSR**), mentre dovrebbero essere riportate anche nell'ordinanza. Anche **VD** suggerisce di sottomettere ad autorizzazione il salto con la corda e l'uso delle cosiddette «tirolesi».

**BE, FSIA, upi** e **SOA** domandano che l'ordinanza sia completata con un articolo 4 che riporti le attività soggette ad autorizzazione che rientrano nel campo di applicazione di cui all'art 1 cpv. 1 della legge.

#### **Organizzazioni interessate**

**WeitWandern** si chiede perché i professionisti in possesso di attestato federale abbiano bisogno di un'autorizzazione.

**IUNR** esige che contenuto e formulazione degli articoli da 5 a 8 siano verificati a fondo. Gli articoli 7 e 8 dovrebbero essere sostituiti. L'ordinanza deve indicare non le professioni ma le attività ed i pericoli ad esse connessi, che legittimano un assoggettamento alla legge ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 della stessa e per i quali è necessaria un'autorizzazione.

## 1. Sezione 1: Guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata

### Articolo 5 Guide alpine

#### Cantoni:

**VS** trova che la regolamentazione prevista per gli aspiranti sia giusta, ma il campo d'azione dovrebbe essere definito in modo corrispondente al livello di formazione. Secondo **BE, GR, FSIA** e **upi**, sarebbe opportuno valutare la possibilità di richiedere agli aspiranti guide un'autorizzazione apposita o quanto meno un'assicurazione di responsabilità civile personale. **LU** fa notare che a proposito di aspiranti guide si ha una contraddizione fra il testo del capoverso 2 e le spiegazioni relative.

**GR** chiede che si aggiunga un capoverso 4 in cui si concretizzi quali attività consenta l'autorizzazione alle guide alpine. L'importante sarebbe citare espressamente che le guide sono autorizzate allo svolgimento delle stesse attività svolte da maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata.

**GL** è del parere che il diploma dell'associazione internazionale delle guide di montagna (ASGM) non dovrebbe essere citato esplicitamente, ma che in generale il riconoscimento delle formazioni - nel caso concreto o in generale - sia demandato all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT. Si potrebbe riprendere la formulazione dell'art. 6 cpv. 1, nel qual caso si dovrebbe adeguare il capoverso 3. Secondo **SG** sarebbe utile che l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e l'UFSPo tenessero una lista centralizzata di tutti gli attestati di capacità stranieri finora esaminati e giudicati equivalenti.

#### Organizzazioni interessate

**ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakonda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, drosera, Rheinaubund, Bureau régional du WWF, CE, CF WWF, AFM, SILVIVA e Pro Natura** approvano che l'offerta a titolo professionale di attività in montagna (escluse quelle nelle palestre di roccia) che richiedono per lo spostamento l'uso di mezzi ausiliari come corde, piccozze, ramponi e simili sia riservata alle guide alpine. Essi sono anche del parere che le attività su terreno innevato con pendenze superiori ai 30 gradi (in parte a partire da WT 4) e pericolo di valanghe a partire da marcato (secondo la valutazione dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio) siano riservate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve.

**WeitWandern** ritiene che per analogia con l'art 7, cpv. 2 let. b dell'ordinanza si dovrebbe aggiungere una disposizione relativa al rispetto gli obblighi di cui alla legge e all'ordinanza.

**ASGM** chiede che le let. a - b dell'art. 5, cpv.1 dell'ordinanza siano soppresse e che gli attestati professionali stranieri ritenuti equivalenti siano considerati come i titoli di guida alpina con attestato professionale federale« a norma dell'art. 43 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).

### Articolo 6 Maestri di sport sulla neve

#### Cantoni

**LU** ritiene che il campo d'azione dei maestri di sport sulla neve dovrebbe essere limitato a discese il cui punto di partenza possa essere raggiunto con i mezzi di risalita meccanici.

## Capoverso 1

### Cantoni

**GR** spiega che dovrebbero essere equiparate all'attestato professionale dell' UFFT anche altre formazioni che trattano gli aspetti rilevanti per la sicurezza.

Per **SG**, sarebbe opportuno che l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e l'UFSPÖ tenessero una lista centralizzata di tutti gli attestati di capacità stranieri finora esaminati e giudicati equivalenti.

### Organizzazioni interessate

L'**ASPE** chiede che al capoverso si aggiunga una disposizione sul riconoscimento di altri attestati di capacità svizzeri, in particolare gli istruttori di snowboard SSBS con formazione accessoria nel campo del fuoripista e delle escursioni, dovrebbero essere equiparati ai maestri di sport sulla neve con attestato professionale federale.

Per **Swiss Snowsports** invece l'attestato federale di maestro di sport sulla neve dovrebbe essere lo standard richiesto per poter proporre a titolo professionale le attività a rischio indicate nella legge e nell'ordinanza.

**WeitWandern** ritiene che per analogia con l'art 7, cpv. 2 let. b dell'ordinanza si dovrebbe aggiungere una disposizione relativa al rispetto gli obblighi di cui alla legge e all'ordinanza.

## Capoverso 2

### Cantoni

**GR** propone che vengano definite le zone in cui possono agire i maestri di sport sulla neve titolari di un'autorizzazione e chiede di conseguenza che sia modificato in tal senso il capoverso 2.

**GL, VS, UR** e **ASGM** ritengono che per evitare ogni confusione con l'attività di guida alpina l'espressione «guidare clienti» dovrebbe essere sostituita con altra incentrata sul concetto di «insegnare». In tal modo si vuole indicare che il maestro di sport sulla neve non è formato per escursioni su gli sci, ma può organizzare discese al di fuori delle piste su terreno raggiungibile con gli impianti di risalita.

### Organizzazioni interessate

L'**ARGM** chiede che l'art. 6 cpv.2 del disegno di ordinanza sia precisato aggiungendo la formulazione «per l'insegnamento dello sci fuori pista e nella neve alta».

## Lettera a

### Organizzazioni interessate

Per **RMS**, si deve notare che sulle piste delimitate nell'ambito di responsabilità degli impianti di risalita si devono applicare le regole della FIS e le direttive di SKUS e RMS.

## Lettera b

### Cantoni

**BE, FSIA, upi** e **SOA** ritengono che questa disposizione non regolano la portata dell'autorizzazione quanto un obbligo di diligenza, per cui ad essa va dedicato un intero capoverso. Si vorrebbe che la valutazione del grado di difficoltà si basasse su un metodo riconosciuto. La scala di difficoltà delle escursioni deve essere riportata in allegato.

**GL, VD** e **VS** giudicano che la nozione di «pericolo ridotto» debba essere precisata sulla base del «corretto esame» per chiarire che non si intende (soltanto) la scala del pericolo delle valanghe dell'istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). **VS** chiede che si aggiunga una precisazione: «da una ragionevole valutazione del rischio di valanghe nella zona interessata risulta niente di più di un rischio debole, zona verde secondo il metodo di riduzione grafica (MRG) edito dalla SLF (Attenzione valanghe)».

**FR** suggerisce dal canto suo di modificare l'art. 6 let. b come segue: «[...]«da una ragionevole valutazione del rischio di valanghe nella zona interessata, previa consultazione del responsabile della sicurezza della regione, risulti un grado di pericolo non superiore a 3 ("rischio marcato")».

**FR, VS** e l'**ASGM** fanno notare che nella versione in lingua francese il termine «minime» dovrebbe essere sostituito con «faible» e nella versione in italiano il termine «ridotto» dovrebbe lasciare il posto a «debole».

### Organizzazioni interessate

**Swiss Snowsports** e **FST** domandano che la valutazione corretta del rischio di valanghe nella zona interessata stabilisca un rischio accresciuto secondo il metodo di riduzione grafica (MRG) riportato nell'opuscolo «Attenzione valanghe!» curato dal Gruppo centrale per la formazione «prevenzione valanghe negli sport sulla neve».

L'**ASGM** suggerisce di completare la frase come segue: «[...] in base allo stato attuale delle conoscenze quale riportato ad esempio nell'opuscolo «Attenzione valanghe!» curato dal Gruppo centrale per la formazione «prevenzione valanghe negli sport sulla neve».

L'**IUNR** ritiene la formulazione poco chiara in quanto manca un sistema di riferimento. A suo parere parlare di «pericolo ridotto» sulla base del bollettino delle valanghe non garantisce la sicurezza della pianificazione e finisce per rappresentare di fatto un divieto di svolgere la professione. I titolari dell'autorizzazione devono giudicare il pericolo ridotto sulla base di un metodo riconosciuto.

### Lettera c

#### Cantoni

La terminologia « [...] insbesondere keine Aufstiegshilfen wie Pickel, Steigeisen oder Seile, benötigt werden» usata nella versione tedesca non sembra adeguata a **VS**. **VD** giudica dal canto suo che l'uso di coltelli da ghiaccio deve essere vietato ai maestri di sport sulla neve.

### Organizzazioni interessate

Per **WeitWandern**, la lista della lettera c è incompleta e comunque inutile.

### Capoverso 3

#### Cantoni

**UR** suggerisce di sostituire «guida» con «formazione». **ZH** ritiene che si dovrebbe definire con maggiore precisione il concetto di «istruzione sufficiente».

**GR** giudica che anche i maestri di sport sulla neve in formazione devono avere un'assicurazione di responsabilità civile professionale e che la limitazione della grandezza dei gruppi deve essere rivista in considerazione del rischio che la singola attività comporta.

**VD** e **VS** chiedono la soppressione del capoverso 3 giudicando che se lo si mantiene l'autorizzazione dovrebbe essere limitata alle discese in zone controllate (ad esempio servite dagli impianti di risalita meccanici), in quanto i maestri di sport sulla neve non dispongono di una formazione sufficiente in materia di valanghe per muoversi sul resto del comprensorio sciabile (anche **GL**).

### Organizzazioni interessate

Per **Swiss Snowsports**, con qualche aggiunta, la formulazione considera la maggiore responsabilità che comporta la guida di un secondo gruppo e vuole consentire alle persone in formazione di acquisire le necessarie esperienze.

**WeitWandern** propone di modificare la formulazione come segue: «[...] sotto la loro sorveglianza *durante l'escursione* [...]».

L'**ASGM** giudica che le attività dovrebbero tenersi soltanto su terreni controllati al di fuori delle piste demarcate, vista anche la grandezza dei gruppi. Va comunque precisato che si tratta di discese in neve alta fra due piste delimitate o ai bordi di una pista in cui il pericolo di valanghe è controllato dal servizio di sicurezza dello scilift o della funivia.

### **Articolo 7 Accompagnatori di escursionismo**

#### Cantoni

**LU** è favorevole al fatto che gli accompagnatori di escursionismo siano autorizzati a guidare escursioni sulle racchette da neve nella misura in cui la corretta valutazione del pericolo di valanghe evidenzia un rischio al massimo ridotto (cfr. cpv.4 let. b), ma - in considerazione della formazione limitata degli accompagnatori di escursionismo nel campo delle valanghe - ritiene che la loro attività dovrebbe limitarsi a escursioni al di sotto del limite della vegetazione.

Per **AR** e **UR**, l'articolo non tiene nella giusta considerazione i rischi collegati a tali escursioni. Ci si deve chiedere se l'art. 7 risponde al principio di legalità, perché il legislatore ha espressamente assoggettato all'obbligo di autorizzazione solo determinate professioni e attività. **AR** chiede che i presupposti che gli accompagnatori di escursionismo devono soddisfare siano limitati ai casi in cui si svolgono effettivamente attività a rischio.

**SG** ritiene che la disposizione si spinga troppo oltre, non è conforme alla legge e limita la libertà economica in modo sproporzionato rispetto al bisogno. **SZ** chiede la soppressione dell'articolo.

**VD** chiede una regolamentazione anche per gli aspiranti accompagnatori.

### Organizzazioni interessate

**ERBINAT, Infoklick, Wildwerk, Natur und Bewegung, Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, l'Association de promotion du Gantrisch, drosera, Rheinaubund, SILVIVA, RPS, Planoalto, Bénédicte, M. Busslinger, Bureau régional du WWF, CE, CF WWF, AFM, WWF Suisse, SILVIVA, SILVAFORUM, Pro Natura, NF Rheintal, GEASI, CSAJ, per pedes, l'ASPO, WWF Zurigo, l'IUNR, l'USP, Agrotourisme Suisse, U.C. Suisses e Jubla** vogliono che continui ad essere possibile offrire a titolo professionale attività quali ad esempio camminate, trekking (anche al di fuori dei sentieri se non sussiste pericolo di valanghe o di cadute nel vuoto), escursioni sul letto di torrenti o arrampicata nelle palestre di roccia senza autorizzazione, in quanto esse non sono attività a rischio ai sensi della legge. Ci si deve quantomeno chiedere se la limitazione della libertà economica che ne consegue sia adeguata e quindi consentita. Oltre a ciò si chiede che la natura in quanto luogo di apprendimento, insegnamento, sviluppo e rigenerazione resti accessibile liberamente a tutti e che in essa possano svolgere la loro attività associazioni giovanili, scuole e istituzioni sociali o internati per bambini e giovani, convitti per handicappati, cliniche psichiatriche e istituzioni simili, gruppi scout, gruppi di protezione della natura, associazioni ornitologiche organizzazioni varie. Infine si chiede l'esclusione dall'autorizzazione per le attività di cui sopra e per le offerte di vacanze e formazione nel mezzo della natura. Se si vuole insistere nel regolamentare anche professioni diverse da quelle delle guide alpine e dei maestri di sport sulla neve senza prevedere altre attività libere da autorizzazione si dovrebbe ricercare una soluzione valida per tutte le persone che lavorano a livello professionale nei campi dell'assistenza e dell'istruzione in piena natura. Diversi partecipanti chiedono la soppressione dell'articolo 7 o almeno delle eccezioni per attività svolte su terreno oggettivamente non pericoloso.

**Suisse Rando** approva il fatto che l'obbligo di autorizzazione imposto agli accompagnatori di escursionismo sia limitata alle offerte professionali su terreno montagnoso coperto di neve o ghiaccio (in inverno) ma ritiene l'art. 7 poco preciso al riguardo.

**WeitWandern, CAS e ASAM** chiedono che l'ordinanza preveda la possibilità di ricorrere a persone in formazione – in analogia a quanto disposto per i maestri di sport sulla neve - perché anche gli aspiranti accompagnatori di escursionismo devono assolvere determinati giorni di formazione pratica.

**CE, CF WWF, AFM, WWF Suisse e Pro Natura** trovano che l'obbligo di autorizzazione per gli itinerari di difficoltà inferiore a WT4 costituisce una misura di prevenzione poco adatta.

**BWL** deplora l'assenza di disposizioni riguardanti gli accompagnatori di escursionismo che non detengono un attestato federale, ritenendo indispensabile una regolamentazione in questo ambito. Per questa categoria dovrebbero essere ammesse attività fino a un grado di difficoltà T3 o WT3 su terreno coperto di ghiaccio o neve.

### Capoverso 1

#### Cantoni

In linea di massima, **ZH** approva che gli accompagnatori di escursionismo siano assoggettati all'obbligo di autorizzazione, ma la descrizione dell'articolo 7 è da rivedere. **ZH, UR e VS** suggeriscono di sopprimere l'espressione «innevate o coperte di ghiaccio». **GL** ritiene che l'ampliamento dell'obbligo di autorizzazione alle attività a titolo professionale in terreno montagnoso deve essere ripensato attentamente. Ci sono ad esempio passaggi esposti con notevole rischio di cadute nel vuoto anche senza neve e ghiaccio.

Al contrario, **GR** approva che le disposizioni regolino solo le attività invernali. Il capoverso 1 sarebbe però in contraddizione con il capoverso 3, che regola le attività estive (T3) e ciò andrebbe corretto.

### **Organizzazioni interessate**

**Suisse Rando** e **BAW** chiedono che l'attuale formulazione «attività in zone montagnose innevate o coperte di ghiaccio» sia sostituita con un'altra del tenore «attività invernali in zone montagnose al di fuori di sentieri tracciati ed attrezzati per la stagione». Per **CAS** e **MW**, non è abbastanza chiaro che si tratta soltanto delle attività invernali degli accompagnatori di escursionismo. Anche **Procap** chiede che si faccia esplicito riferimento alle condizioni invernali.

**CSAJ**, **CE**, **CF WWF**, **AFM** e **Pro Natura** chiedono una distinzione fra le escursioni che comportano dei rischi e le altre. In tale contesto vorrebbero che le nozioni di zona a rischio e attività a rischio venissero circoscritte chiaramente, considerando che gli accompagnatori di escursionismo non svolgono attività a rischio «assimilabili».

La **FST** pensa che il senso della disposizione non può essere semplicemente regolare le escursioni su terreno innevato o ghiacciato. Parimenti, l'**ASAM** ritiene che bisogna regolamentare le attività estive come si fa per quelle invernali.

**Walks-4-U** chiede che nell'ordinanza si dica esplicitamente che la guida a titolo professionale di escursioni su terreno non innevato, nella fattispecie senza manto nevoso compatto, non è soggetta all'obbligo di autorizzazione.

In linea di massima, **BWL** non ha niente in contrario al fatto che l'ordinanza regoli solo le attività invernali, a condizione che tale circostanza non venga in seguito utilizzata dai cantoni per introdurre regole per l'attività estiva.

### **Capoverso 2**

#### **Cantoni**

**GR** trova che le altre formazioni che comportano una formazione simile nel campo della sicurezza dovrebbero essere parificate all'attestato professionale dell'UFFT.

Per **SG**, sarebbe opportuno che l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e l'UFSPO tenessero una lista centralizzata di tutti gli attestati di capacità stranieri finora esaminati e giudicati equivalenti.

**VD** ritiene preferibile riferirsi a un titolo professionale riconosciuto come equivalente dall'UFFT piuttosto che a un'altra formazione.

#### **Organizzazioni interessate**

**Suisse Rando** chiede che la formulazione attuale sia sostituita con «gli accompagnatori di escursionismo che propongono a titolo professionale attività invernali su terreno montagnoso».

**BAW**, **BWL** e **ASAM** chiedono in sostanza che anche altre formazioni svizzere vengano riconosciute dall'UFFT come equivalenti.

### **Capoverso 3**

#### **Cantoni**

**UR** e **GL** propongono di sostituire il verbo «guidare» con «accompagnare».

#### **Organizzazioni interessate**

**Suisse Rando** chiede che il termine «escursioni» venga sostituito con una formulazione tipo «escursioni in terreno montagnoso in condizioni invernali», la formulazione «su sentieri escursionistici o di montagna» con quella «su sentieri escursionistici o di escursionismo in montagna».

**Toptrek** ritiene sbagliato riportare nel capoverso 3 il grado di difficoltà T3 (escursioni impegnative sulla neve) come limite massimo valido per tutto l'anno. Ciò non corrisponderebbe alla pratica e sarebbe sufficiente escludere itinerari per i quali sono necessari piccozze, ramponi e corde. Il grado T4 non dovrebbe essere escluso.

L'**ASGIP** e l'**AFGIP** ritengono essenziale mantenere la classificazione del Club Alpino Svizzero e che l'accesso a itinerari T1 e T2 (o anche T3 l'**AFGIP** se non è necessario usare attrezzature

come piccozza, ramponi, corde, etc.), rispettivamente WT1 e WT2 (o anche T3 l'**AFGIP** se non è necessario usare attrezzature come piccozza, ramponi, corde, etc.) sia libero (anche **ASVZ**, **MW** e **Plusport**). Le visite guidate nella natura non devono essere assoggettate all'obbligo di autorizzazione.

Il **CAS** giudica che vada eliminato il rinvio al grado di difficoltà T3 ma ritiene opportuno riportare la corrispondenti classi di difficoltà per le escursioni sugli sci, visto che si possono percorrere anche itinerari di sci escursionismo. Le escursioni WT1 dovrebbero essere libere per tutti gli offerenti di attività in montagna; il grado WT 4 dovrebbe essere accessibile per gli accompagnatori di escursionismo.

**Per pedes** (come **MW** e **IUNR**) fa notare che la scala T riguarda soltanto le escursioni estive e dovrebbe essere tralasciata. Inoltre la definizione del rischio sulla base della scala di difficoltà del CAS non sarebbe giusta (anche **IUNR**). Questa classificazione non avrebbe mai avuto lo scopo di distinguere il terreno riservato alle guide alpine. Fissare una soglia al livello T3 non è adeguato, in quanto la determinazione del grado di difficoltà fatta al CAS si riferisce a condizioni meteorologiche buone. La decisione se svolgere o annullare un'escursione rientra nell'ambito discrezionale della guida alpina, e gli accompagnatori di escursionismo dovrebbero poter prendere decisioni del genere. **WeitWandern** e **ASAM** ritengono inadeguato limitare il campo d'azione degli accompagnatori di escursionismo sulla base del grado di difficoltà del percorso. Gli accompagnatori di escursionismo con attestato federale di capacità dispongono infatti di una solida formazione nel campo della gestione del rischio.

**upi** e **WeitWandern** ritengono che si dovrebbe modificare la disposizione, perché non comprende le escursioni in estate. D'altra parte approvano che si ricorra a un metodo riconosciuto per valutare il livello di difficoltà degli itinerari e vorrebbero che la classificazione usata venisse allegata all'ordinanza.

L'**ASGM** ritiene che si dovrebbe sostituire il verbo «guidare» con «accompagnare», mentre **AR** e **ASGM** ritengono «guidare» corretto come «accompagnare».

**BAW** propone di sostituire la formulazione «escursioni fino a un grado T3 o WT 3» con «sentieri equiparabili fino a un grado WT 3».

**Walks-4-U** chiede la soppressione del capoverso 3 e ritiene che la formulazione «non sia necessario l'uso di altre attrezzature tecniche» sarebbe una soluzione più adatta alla pratica (anche **BWL**).

Per **CE**, **CF WWF**, **AFM** e **Pro Natura**, stabilire una distinzione fra i gradi T3 e T2 o T1 ai fini dell'obbligo di autorizzazione non è realizzabile nella pratica. Sarebbe invece possibile distinguere le escursioni fino al grado T3 (sentieri con segnalazione rosso-bianco-rosso) non soggette all'autorizzazione e quelle in terreno alpino (T4 rispettivamente WT4) soggette a tale obbligo).

#### **Capoverso 4**

##### **Cantoni**

Per **BE** (anche **FSIA**, **upi** e **SOA**), la disposizione non regola la portata dell'autorizzazione, ma stabilisce un dovere di diligenza a carico dei titolari della stessa. Essa deve pertanto figurare in un capoverso distinto ed essere meglio precisata. **BE** e **SOA** approvano il ricorso a un metodo riconosciuto per la valutazione del livello di difficoltà e vorrebbero che la classificazione degli itinerari fosse allegata all'ordinanza.

**UR** ritiene che si dovrebbe sostituire il verbo «guidare» con «accompagnare».

**GR** ritiene indispensabile una modifica della definizione della zona in cui possono esercitare l'attività gli accompagnatori di escursionismo.

**GL** e **VS** ritengono che la nozione di «rischio minimo» debba essere precisata introducendo la nozione di valutazione ragionevole. Per chiarire che non si vuole fare riferimento (soltanto) alla classificazione del bollettino nazionale delle valanghe dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). **VS** chiede che si inserisca il testo «da un esame ragionevole del rischio di valanghe nella zona interessata secondo il metodo di riduzione grafica (MRG) edito dalla SLF (At-

tenzione – valanghe) risulti un rischio massimo basso» e che venga soppresso il riferimento ai coltelli da ghiaccio

**VS** fa notare che nella versione francese il termine «minime», dovrebbe essere sostituito con «faible».

### **Organizzazioni interessate**

**IUNR e per pedes** trovano che la formulazione dell'art. 7 cpv.4 let. b manca di chiarezza perché non c'è un sistema di riferimento. A loro avviso fissare il livello di rischio a «ridotto» secondo il bollettino delle valanghe non garantisce la sicurezza dell'escursione e costituisce di fatto un divieto generalizzato di svolgere l'attività. I titolari di un'autorizzazione devono poter valutare il rischio di valanghe sulla base di un metodo riconosciuto e l'ambito di applicazione deve essere chiaramente ridotto ad attività con un rischio accresciuto.

L'**ASGM** è dell'avviso che bisogna sostituire «guidare» con «accompagnare» e aggiungere alla lettera b una frase del tipo: «tale valutazione del rischio deve essere adattata allo stato attuale delle conoscenze quale risulta ad esempio dall'opuscolo Attenzione – valanghe edito dal Gruppo centrale per la formazione “prevenzione valanghe negli sport sulla neve”». Nella versione in tedesco il termine «Aufsteigehilfen» deve essere sostituito da «Bergsteigermaterial».

**AR ASGM** ritengono che alla lettera c si debba prevedere che ad eccezione di racchette da neve e coltelli da ghiaccio non si possano utilizzare altri ausili tecnici per raggiungere una meta. La formulazione vieta di prevedere l'uso di mezzi ausiliari tecnici, ma consente di portare con sé una corda per l'assicurazione e una piccola piccozza. Anche **BAW** esige la soppressione del termine piccozza e del testo della lettera b in quanto rientra nella responsabilità degli accompagnatori preparare in modo adeguato le escursioni con le racchette da neve. Anche **BWL** ritiene che l'autorizzazione debba consentire di guidare i clienti in escursioni che non richiedono l'uso di alcun ausilio tecnico. Con la relativa formazione accessoria dovrebbe essere consentito anche percorrere vie ferrate o svolgere altre attività a rischio su terreno in linea di principio riservato alle guide alpine. Quando al cpv. 4 let. b si parla di pericolo ridotto si suggerisce inoltre di inserire una nota a più pagina che faccia riferimento all'opuscolo «Attenzione – valanghe».

## **Articolo 8 Istruttori di arrampicata**

### **Cantoni**

In linea di massima **LU** approva l'estensione dell'ambito di attività a ogni tipo di terreno escluse le zone coperte di neve o ghiaccio o di terreni raggiungibili solo con l'uso di ramponi, piccozze e altri ausili. Il cantone suggerisce inoltre di escludere le arrampicate se l'avvicinamento presenta rischio di cadute nel vuoto, perché gli istruttori di arrampicata non dispongono di una formazione adeguata nell'uso della corda per evitare tali pericoli. Anche **GR** fa notare che le escursioni di arrampicata comprendono lo spostamento per raggiungere la parete. Nel caso in cui tale percorso si trovi su terreno di cui agli articoli 1 capoverso 1 in combinato con gli articoli da 5 a 8 l'attività deve essere svolta soltanto dalle guide alpine. Per motivi di sicurezza del diritto si chiede una nuova formulazione del capoverso 4.

In linea di principio, **ZH** approva che gli istruttori di arrampicata rientrino nel campo di applicazione della legge e siano tenuti ad avere un'autorizzazione, ma si chiede poi se ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni penali di cui all'art. 22 all'art. 8 corrisponda al principio per cui ogni disposizione penale deve avere una base legale sufficiente.

**SZ** reputa che l'arrampicata su torrenti e rocce ghiacciate non dovrebbe essere vietata del tutto per gli istruttori professionali di arrampicata e che sarebbe ad esempio ipotizzabile l'arrampicata su ghiaccio in palestra di roccia. Oltre a ciò reputa poco chiaro il passaggio del cpv. 2 let. b sulla garanzia del rispetto degli obblighi di legge, soprattutto quanto al momento in cui tale condizione sia da considerarsi soddisfatta.

**GL** propone di limitare le attività riportate nel cpv. 3 (in effetti cpv. 4) come segue: arrampicata su strutture artificiali (all'aperto o in palestra), arrampicata sul terreno se gli itinerari sono in una palestra di roccia facilmente raggiungibile e situati al massimo a una lunghezza di corda al di

sopra della partenza; itinerari con più tiri di corda di livello «Plaisir» con buone assicurazioni e accesso al di sotto dei 1300 metri di altitudine. Dovrebbe essere possibile percorrere itinerari definiti in una guida degli itinerari ai sensi dell'art. 3.

**SG** ritiene utile che l'UFFT e l'UFSPÖ redigessero una lista di tutte le autorizzazioni straniere esaminate e ritenute equivalenti.

**VS** trova incompleto il cpv. 3, che consentirebbe agli istruttori di arrampicata un'attività praticamente illimitata. Le attività consentite si spingerebbero troppo oltre e non sarebbero compatibili con la formazione degli istruttori. Oltre a ciò la formulazione «ad eccezione delle zone coperte di neve o di ghiaccio o di terreni per raggiungere i quali è necessario l'uso di ramponi, piccozze o altri ausili» non tiene in considerazione il repentino mutare della situazione (scioglimento delle nevi e dei ghiacciai). In concreto, gli istruttori di arrampicata non sono formati per valutare i rischi e i pericoli oggettivi dell'ambiente alpino. Potrebbe essere utile allo scopo collegare il concetto di rischio all'altezza in cui si svolge l'attività.

**VD** ritiene che queste attività dovrebbero essere riservate alle guide alpine e chiede di cancellare l'art. 8.

### **Organizzazioni interessate**

**ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakonda, Drudel 11, la FEE, la Rucksackschule, l'Association de promotion du Gantrisch, la CE, SILVIVA e Pro Natura** spiegano che la regolamentazione dell'attività di istruttore di arrampicata a titolo professionale contraddice la sistematica della legge e amplia la portata del campo di applicazione ben oltre i limiti previsti dal legislatore. Se ci si ostina a regolamentare professioni diverse da quelle delle guide alpine e dei maestri di sport sulla neve senza prevedere attività libere, si dovrebbe trovare una soluzione per tutte le persone che lavorano nei campi dell'assistenza e dell'istruzione all'aperto. Dovrebbe ricadere nel campo di applicazione dell'ordinanza soltanto l'arrampicata per diversi tiri di corda, riservata esclusivamente alle guide e agli istruttori di arrampicata. **ERBINAT** e **NF Rheintal** chiedono la soppressione dell'art. 8 dell'ordinanza.

Il **CAS** chiede regole per gli aspiranti, analogamente a quanto previsto all'art. 5 cpv.2.

L'**ASVZ** e **NF Rheintal** chiedono che le attività che si svolgono in palestra di roccia (itinerari di una o più lunghezze di corda) siano escluse dall'ordinanza in ragione del basso rischio che comportano.

**WeitWandern** si domanda perché l'offerta di attività di arrampicata indoor non sia sottoposta ad autorizzazione e ritiene che andrebbero raggruppati il cpv. 1 e il secondo cpv. 3.

L'**ASGM** propone di riformulare l'articolo, considerato che i suoi istruttori di arrampicata ricevono soltanto una formazione basilare in merito ai pericoli in ambiente alpino.

La **CI Murs d'escalade** è soddisfatta perché l'ordinanza si concentra esclusivamente sulle attività in zone montuose, ovvero all'aria aperta.

**GME ASGM** condivide che il campo d'azione degli istruttori di arrampicata non sia stato limitato ai 1300 metri di altitudine per le vie con più tiri di corda e ritiene che l'art. 8, cpv.3, let. B limiti chiaramente il campo d'azione delle guide e quello degli istruttori.

**M. Häuptli** chiede la soppressione dell'art. 8 del disegno ritenendo che quella dell'istruttore di arrampicata è un'attività sportiva conosciuta da tempo e quindi non ricompresa nella competenza del Consiglio federale di regolare nuove attività a rischio ai sensi dell'art. 1, cpv.2. L'art. 1, cpv.3 della legge avrebbe come scopo di assoggettare all'obbligo di autorizzazione attività non ancora conosciute al momento della promulgazione. Non citando gli istruttori di arrampicata la legge ha voluto escluderli dal campo di applicazione.

**M. Pini** ritiene che il termine «moniteur d'escalade» può dare adito a confusione in quanto è utilizzato anche da altri offerenti e nell'ambito G+S.

## **Sezione 2: Certificazione**

## Articolo 9 Requisiti

### Cantoni

**VS** e **SRA** vorrebbero che l'ordinanza prevedesse che una ditta certificata e autorizzata nel quadro del proprio dispositivo di sicurezza può ingaggiare e utilizzare guide alpine e accompagnatori di escursionismo che non dispongono di una autorizzazione propria. **BE, FSIA** e **upi**, sottolineano che in sede di attuazione si deve garantire che le ditte certificate possano continuare a svolgere le loro attività e che non si rendano necessarie altre autorizzazioni basate sulla presente legislazione. **BE, FSIA, upi, SOA, IUNR** e **FST** propongono inoltre di aggiungere un capoverso per chiarire che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge consente di svolgere tutte le attività comprese nella certificazione.

### Organizzazioni interessate

**ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, drosera, Rheinaubund, bureau régional du WWF, CE, SILVIVA** e **Pro Natura** approvano che siano fatte rientrare nel campo di applicazione il rafting e le discese in acque vive come definite all'art. 2, cpv.1, let. e e f del disegno.

Le **SAB** ritiene che quanti leggono il solo disegno di ordinanza hanno l'impressione che altre attività quali canyoning, salto con l'elastico e rafting non richiedano autorizzazione. **SAB** propone di inserire nell'ordinanza dopo l'art. 8 una nuova disposizione che si occupi esplicitamente dell'obbligo di autorizzazione per le altre attività a rischio di cui all'art. 1, cpv.2, let. c - e della legge.

## Articolo 10 Sistemi di gestione della qualità per le attività a rischio

### Cantoni

**BE** e le organizzazioni **FSIA, upi** e **SOA** trovano che alla lettera a si debba precisare che si vuole proteggere la sicurezza del singolo. Alla lettera d il termine «certificati» va sostituito con «dispongono di un'autorizzazione ai sensi della legge» (anche **GL** e **ASGM**).

Per **SG** non è chiaro se il controllo annuale della prassi ai sensi del cpv.1 let. f consiste unicamente in un controllo interno fatto dalla ditta o se - nonostante la validità quinquennale del sistema di gestione della qualità (art. 10, cpv.3) - è l'istanza di certificazione accreditata che deve occuparsene. Se così fosse si deve chiarire se l'autorità cantonale che concede l'autorizzazione vada informata in merito a eventuali lacune e se si devono prendere delle misure

### Organizzazioni interessate

La **SOA** vorrebbe che l'art. 10, cpv.1, let. f non prevedesse un controllo annuale ma un controllo regolare.

## Articolo 11 Fondazione «Safety in adventures»

### Cantoni:

**TI** approva il fatto di voler rafforzare la sistematica con «Safety in adventures».

### Organizzazioni interessate

**AS Tödi** chiede l'aggiunta di un articolo 11 bis per fare in modo che le ditte gestite da specialisti presso le quali le attività siano svolte sotto la guida di personale qualificato (guide alpine con diploma UIAGM o ASGM con le relative formazioni accessorie come ad es. diploma di canyoning) siano esonerate dalla certificazione da parte di un'istanza esterna e siano considerate certificate implicitamente.

La **FSR** ritiene che le certificazioni dell'Associazione svizzera per sistemi di qualità e di management (SQS) con cui la fondazione «Safety in adventures» collabora sono troppo costose e chiede che si mantenga una concorrenza fra gli organismi di certificazione accreditati dalla società generale di sorveglianza (SAS.) Essa propone inoltre di sopprimere il capoverso 2 e di sostituirlo con la precisazione che per quel che riguarda le attività di rafting e in acque vive «Safety in adventures» deve collaborare con la Fédération suisse de rafting (FSR) e la Swiss Outdoor Association (SOA).

**Amis de la nature, WWF Zurigo, CE, CF WWF, AFM, WWF Suisse e Pro Natura** reputano che nel caso di attività pedagogiche basate sulla scoperta della natura e sull'esperienza si debbano cercare in materia di sicurezza altri strumenti più adatti come standard di qualità e di sicurezza per le istituzioni e cicli di formazione e perfezionamento adeguati per i responsabili delle stesse. Gli **Amis de la nature** e il **WWF Suisse** sono decisamente contrari al fatto che la fondazione «Safety in adventures» sia espressamente citata nell'ordinanza.

### **Sezione 3: Esenzione dall'obbligo di autorizzazione**

#### **Articolo 12 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per offerenti casuali provenienti dall'unione europea o da Stati dell'AELS**

##### **Cantoni**

**BE, ZH e GR**, come le organizzazioni **FSIA** e **upi**, rifiutano il capoverso 1 nella forma attuale. Nel quadro del rispetto della libera circolazione le norme devono garantire la sicurezza dei clienti a prescindere dalla nazionalità dell'offerente. Oltre a ciò, in linea di principio si deve evitare di discriminare gli operatori svizzeri nei confronti di quelli stranieri. Per poter applicare tale norma è necessario che siano esentate soltanto le ditte che nel paese di origine dispongono di una autorizzazione equivalente. Se il paese in questione non prevede autorizzazioni per tali attività la ditta non può far valere tale circostanza, ma deve richiedere un'autorizzazione svizzera.

**BS e VS** trovano molto lunga un'esenzione di 90 giorni per offerenti provenienti da paesi CE o AELS, se si pensa che la maggior parte delle attività sono svolte a ritmi stagionali (estate o inverno). Per **BS** e **ZH**, la prestazione occasionale comprende un massimo di 30 giorni. **TI** condivide le argomentazioni, ma fisserebbe il termine a 20 giorni. **VS** domanda dal canto suo una riduzione a un massimo di 10 giorni.

**GR** vorrebbe che si verificasse se i cicli di formazione attuali o i requisiti richiesti per la certificazione rispondono effettivamente al profilo richiesto agli offerenti svizzeri sulla base di una lista delle equivalenze (che dovrebbe essere curata dall'UFSPPO) su cui basare il confronto.

**GL** ritiene che l'esenzione per chi proviene dagli stati CE/AELS non convince e non sarebbe necessaria. Si dovrebbe assolutamente verificare la possibilità di sottoporre gli offerenti stranieri di attività a rischio alla procedura di annuncio dell'Ufficio federale della migrazione (UFM).

##### **Organizzazioni interessate**

**Swiss Snowsports, FST, SOA, ASGM, ASPE, Trekking e M. Flüeli** ritengono che l'articolo porti a una discriminazione degli svizzeri, per cui si dovrebbe procedere ad un'aggiunta all'art. 12, cpv.1, let. a per garantire che possono lavorare in Svizzera senza autorizzazione a tempo determinato solo persone che dispongono di una formazione sufficiente e siano autorizzati allo svolgimento a titolo professionale di tali attività in un paese CE o AELS che prevede l'obbligo di autorizzazione. All'art. 12, cpv.1, let. b, la durata delle attività dovrebbe essere ridotta a 10 giorni durante la stagione estiva o invernale. **SAB** propone dal canto suo di limitare a 30 giorni il concetto di offerente casuale.

La **CIC** esprime dubbi sulla proposta di limitare a 10 i giorni in cui gli offerenti stranieri possono avere accesso alle infrastrutture svizzere, ritenendola quasi una misura protezionistica contraria all'interesse delle guide di attività outdoor, ivi comprese quelle svizzere.

**CP e Chambre vaudoise** ritengono alla luce della sua importanza l'articolo dovrebbe figurare nella legge e non nell'ordinanza.

Il **CAS** trova poco realistica la formulazione del capoverso 3 ritenendo la regolamentazione impossibile da attuare soprattutto nelle zone di confine, dove capita che guide straniere trascorrono una o due notti in territorio svizzero durante escursioni di lunga durata. A suo avviso l'obbligo di annunciarsi dovrebbe valere a partire da 14 giorni o notti all'anno.

#### **Articolo 13 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione ad attività che si svolgono solo parzialmente sul territorio svizzero**

##### **Cantoni**

**BE** e le organizzazioni **FSIA, upi e SOA** esigono che l'ordinanza precisi che il viaggio di andata e ritorno non fa parte dell'attività, come si evince anche dalle spiegazioni (anche **ZH**). Oltre a ciò

nell'ordinanza si deve indicare quali presupposti gli offerenti stranieri devono soddisfare (obblighi di diligenza, formazione, assicurazione, etc.).

**ZH** non vede il motivo di creare un'altra esenzione e chiede che la disposizione venga almeno precisata. Bisognerebbe sopprimere l'art. 13 cpv.2, perché è difficile verificare le notti trascorse in territorio svizzero (soprattutto in casi di emergenza).

**GR** chiede un nuovo capoverso 3 per l'art. 13, proponendo la relativa formulazione. Nel momento in cui l'attività di un offerente straniero comprende un pernottamento in Svizzera, l'offerente stesso è assoggettato alla legge. Ribadito tale principio, può avvenire che l'offerente straniero si sia visto costretto a modificare l'itinerario entrando in Svizzera. In tali casi di emergenza il cantone ritiene che si possano prevedere eccezioni. **GL** trova inadeguato prevedere un singolo pernottamento in territorio svizzero come criterio per l'applicabilità della normativa. Più indicato sarebbe il criterio della durata dell'effettiva attività a rischio svolta in Svizzera.

Per **SZ**, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza le attività citate all'art. 13 non rientrano nel campo di applicazione delle legge sulle attività a rischio.

**VD** raccomanda di sostituire «pernottamento» con «notte».

### **Organizzazioni interessate**

L'**AS Tödi** pensa che la nuova legge potrebbe permettere a società fittizie di aggirare il sistema fiscale svizzero e di mettere in pericolo posti di lavoro.

La **FSIA** e l'**upi** fanno notare che la disposizione non si applica a offerenti svizzeri, per cui si dovrebbe utilizzare una formulazione tipo «per gli offerenti di cui all'art 12 cpv.1 della presente ordinanza ...».

**Agrotourisme** chiede l'aggiunta di un articolo 13 alla fine della sezione per dispensare gli offerenti locali, in considerazione dell'ottima conoscenza del terreno su cui operano.

## **Sezione 4: Procedura**

### **Cantoni**

**GE** chiede una modifica dell'ordinanza per consentire ai cantoni di organizzarsi fra loro e delegarsi determinate competenze.

## **Articolo 14 Rilascio dell'autorizzazione**

### **Cantoni**

**BL** suggerisce di prevedere una durata di validità più corta (uno o due anni) per gli offerenti con sede all'estero.

**FR** mette in dubbio le scadenze serrate previste nell'articolo e propone di prevedere scadenze a carico non dell'amministrazione ma del richiedente (ad es. 60 giorni a partire dall'inizio dell'attività).

### **Capoverso 1**

#### **Cantoni**

**BS** ritiene che per quel che riguarda gli offerenti con sede o domicilio all'estero si dovrebbe aggiungere che le richieste vanno inoltrate nella lingua dell'istanza cantonale competente. In genere ci si deve chiedere se (ad eccezione per gli offerenti casuali di cui all'art.12) non si debba pretendere che gli offerenti di attività a rischio assoggettati all'obbligo di autorizzazione abbiano una sede in Svizzera.

**BS, BL** e **SG** respingono l'idea che gli offerenti con sede o domicilio all'estero possano presentare domanda in un cantone a scelta e ritengono che tale richiesta vada inoltrata all'autorità del cantone in cui si vuole svolgere la parte principale dell'attività o in cui si svolge la prima attività.

### **Capoverso 2**

#### **Cantoni**

**BE**, la **FSIA** e la **SOA** ritengono possibile semplificare la documentazione da fornire per l'autorizzazione. Si potrebbe rinunciare ad esempio al permesso di soggiorno e all'estratto del registro di commercio.

**SZ** suggerisce di chiedere la conferma di una polizza assicurativa e di modificare gli allegati in tal senso.

### **Capoverso 3**

#### **Cantoni**

**ZH** e **SZ** vorrebbero che l'UFSPO elaborasse e mettesse a disposizione un formulario unico per tutti gli offerenti.

**AR** si domanda se sia necessaria una disposizione tanto esplicita o se i cantoni non avrebbero la competenza per prescrivere un formulario del genere.

**SG** ritiene che per evitare un eccessivo onere amministrativo ai cantoni si dovrebbe riformulare l'art. 14 cpv.3 prevedendo che ove i cantoni richiedano un formulario, l'uso dello stesso costituisce condizione indispensabile per l'autorizzazione. In ogni caso sarebbe comunque preferibile sopprimere l'art. 14 cpv.3.

### **Capoverso s 4 e 5**

#### **Cantoni**

**AG, LU, ZH, AR** e **SZ** considerano troppo brevi le scadenze previste ai capoversi 4 e 5 di cinque giorni per l'esame delle richieste e di 30 per la concessione dell'autorizzazione e chiedono, se davvero si reputa necessario prevedere scadenza, almeno di raddoppiarle. **BS** e **GR** rifiutano le scadenze previste per l'esame delle richieste (5 giorni) e per la concessione dell'autorizzazione (30 giorni). **GR, AR** e **VD** chiedono la soppressione delle scadenze. **BL** esige che si rinunci a citare espressamente delle scadenze, anche perché non è chiaro se si tratti di giorni lavorativi o no. Si dovrebbe sostituire il passaggio prevedendo una generale formulazione «in tempo utile».

**AR** approva la disposizione secondo la quale, scaduto vanamente il termine per migliorare la domanda lacunosa o incompleta, essa vada considerata come ritirata.

### **Capoverso 6**

#### **Cantoni**

**GR** vedrebbe con favore un sostegno della Confederazione ai cantoni nell'attuazione della procedura, non da ultimo per coordinare l'attuazione del diritto.

## **Articolo 15 Rinnovo dell'autorizzazione**

#### **Cantoni:**

**ZH** approva scadenze fisse per il trattamento delle richieste ma ritiene cinque giorni troppo pochi e chiede che se ne prevedano dieci.

**SZ** vorrebbe che nel perfezionamento offerto dalle associazioni professionali ( e anche nella formazione) si sottolineasse l'importanza di non disturbare la fauna terrestre e acquatica.

**GL** ritiene che si dovrebbe aumentare il perfezionamento a quattro giorni, perché altrimenti si scende sotto il minimo previsto per i maestri di sport sulla neve. **VD** propone di chiedere due corsi di perfezionamento di quattro giorni ciascuno ogni quattro anni.

**FR** e la **FSR** ritengono che si dovrebbe precisare che si tratta dell'articolo 6 «della legge».

#### **Organizzazioni interessate**

**Swiss Snowsports** reputa che si dovrebbe prevedere la partecipazione a quattro giornate di formazione.

**ERBINAT** e **SILVIVA** chiedono che il rinnovo dell'autorizzazione sia collegato al perfezionamento obbligatorio nei temi della gestione della sicurezza e del rischio.

La **FSIA** e le **upi** fanno notare che in molti casi le associazioni non offrono cicli di perfezionamento ma riconoscono quelli di altri offerenti. Nel capoverso 1 si dovrebbe quindi sostituire «offerto» con «riconosciuto». **LIUNR** precisa che in virtù del cpv.1 si devono frequentare perfezionamenti rilevanti ai fini della sicurezza, anche se non organizzati direttamente dalle associazioni professionali.

## Articolo 16 Notifica dei cambiamenti

### Cantoni

**ZH** concorda con l'obbligo di comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.

**GL** teme che l'obbligo previsto nella disposizione non possa essere sanzionato e risulti pertanto poco efficace. Un diritto all'assistenza amministrativa (incluso il diritto di informare per le assicurazione, le istanze esaminatrici e i centri di certificazione) e un dovere di informare in caso di sentenze penali sarebbero più efficaci.

## Articolo 17 Pubblicazione

### Cantoni

**LU** si chiede se la pubblicazione di tutti i dati relativi al titolare dell'autorizzazione non vada oltre quanto richiede l'art. 12 della legge.

**GR, SG, BL** e **VD** ritengono preferibile che sia la Confederazione a gestire un registro centralizzato su internet in quanto è necessario raccogliere le informazioni. Come alternativa la Confederazione potrebbe mettere a disposizione una piattaforma centralizzata cui tutti i cantoni potrebbero far capo per le pubblicazioni. **SG** propone che l'UFSPPO si occupi di pubblicare tutte le autorizzazioni rilasciate in Svizzera.

**VS** indica che il termine per la pubblicazione è centrale e si chiede come comportarsi nel caso di lavoratori stagionali. Ci si deve inoltre chiedere se la pubblicazione vada fatta a scadenza annuale nonostante l'autorizzazione sia concessa per quattro anni. Le polizze di responsabilità civile professionale sarebbero stipulate solo a scadenze annuali. Altra domanda è quella su chi controlla se il titolare dell'autorizzazione è assicurato correttamente e rinnova la polizza regolarmente. Infine non sono chiare le conseguenze nel caso in cui un titolare di autorizzazione non più assicurato subisce un sinistro.

## Articolo 18 Misure in caso di violazione delle prescrizioni

### Cantoni:

**ZH** giudica necessaria e pertinente la possibilità di ritirare l'autorizzazione.

**GR** troverebbe adeguato dare la facoltà di ritirare l'autorizzazione sia alle autorità del luogo di domicilio sia a quelle del luogo in cui si opera. Un'altra possibile soluzione sarebbe prevedere la competenza per il ritiro in capo all'autorità che concede l'autorizzazione. Le altre autorità cantonali sarebbero tenute a comunicare ad essa eventuali violazioni e a prestare aiuto amministrativo in caso di ritiro dell'autorizzazione.

**SG** parte dal principio che non si esige alcun controllo da parte delle autorità che autorizzano, considerato che esse comporterebbero un eccessivo onere amministrativo.

## Articolo 19 Emolumenti

### Cantoni:

**AG, SG, FR, BS** e **ZH** chiedono che gli emolumenti siano aumentati.

**BE**, la **FSIA**, le **upi**, la **SOA** e l'**IUNR** ritengono che gli emolumenti dovrebbero essere uguali (CHF 100) per le persone e le ditte. Per **BE, FSIA, upi** e **SOA**, il titolare che si vede ritirare l'autorizzazione deve accollarsi tutte le spese che ne derivano, in virtù del principio di causalità. **ZH** e **BS** considerano che in linea di massima si dovrebbe prevedere un listino (ad es. fra CHF 200 e 800), per poter fissare gli emolumenti di volta in volta in base all'effettivo onere amministrativo. Anche **GR** chiede che gli emolumenti vengano stabiliti sulla base dell'effettivo lavoro richiesto.

**ZH** esige che l'aumento degli emolumenti previsto ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 19 venga soppresso. Se si dovesse mantenere l'art. 19 cpv. 3 il cantone chiede che i rinvii contenuti fra parentesi siano corretti (art. 14 cpv. 4 per la lettera a e art. 18 per la lettera b). **SZ** trova che l'emolumento previsto al cpv.3 let. a in caso di rinvio della domanda è inutile.

### Organizzazioni interessate

Le **CP** e la **Chambre vaudoise** fanno notare che nella determinazione degli emolumenti si devono considerare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza per cui gli emolumenti

non devono superare i costi effettivi. Gli emolumenti previsti non sarebbero comunque eccessivi.

La **FSR** ritiene eccessivi CHF 500 per l'ottenimento dell'autorizzazione, soprattutto se si considera che ad essi vanno aggiunti i costi della certificazione, e propone CHF 100 per le autorizzazioni ai sensi dell'art 6 della legge e la soppressione dei capoversi 3, 4 e 5.

### **Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione**

#### **Articolo 20 Obbligo di assicurazione**

##### **Cantoni**

**ZH** ritiene adeguato prevedere un obbligo di assicurazione analogamente a quanto avviene nell'ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC, RS 221.214.11), e sottolinea che si dovrebbe regolamentare la chiusura del conto bloccato (cfr. art. 7b OLCC), prevedendo un termine di un anno.

**SZ** ritiene che il cpv.2 let. a vada precisato indicando che il fideiussore o il garante (banca) deve impegnarsi fino a un minimo di 5 mio di franchi all'anno.

**TI** ritiene poco chiaro il principio dell'articolo 12 e giudica necessaria una formulazione più chiara dell'obbligo di assicurazione per fare in modo che gli offerenti di attività a rischio non possano far ricadere parte della loro responsabilità e quindi delle spese di soccorso sui partecipanti. Spesso allo scopo si deve far ricorso a un fondo statale.

##### **Organizzazioni interessate**

L'**ASA** spiega che gli offerenti di attività a rischio otterrebbero copertura assicurativa solo nei casi in cui alla luce delle loro capacità comprovate e della loro formazione professionale il rischio sia giudicato come assicurabile. Tutti i gruppi a rischio con formazione e attestati di capacità particolari, come guide alpine e maestri di sport sulla neve, accedono alla copertura assicurativa più facilmente di offerenti che non hanno certificazioni adeguate, come ad esempio offerenti di salto con l'elastico o di river rafting. È vero che anche questi ultimi nelle intenzioni del legislatore ottengono una certificazione solo se rispettano determinati presupposti, ma tale procedura di certificazione non arriva mai a sostituire un esame delle attitudini professionali.

La **FSR** propone di completare la versione in francese aggiungendo «en responsabilité civile» dopo «obligation de s'assurer». Sarebbe inoltre auspicabile che la Confederazione stilasse una lista degli assicuratori disposti a stipulare polizze di responsabilità civile nel campo delle attività all'aperto. La Confederazione potrebbe anche imporre alle imprese di assicurazione la stipulazione di contratti con gli operatori certificati. La terza possibilità è che la Confederazione attribuisce alla SUVA il mandato di assicurare le imprese certificate che non riescono a trovare un altro assicuratore per la responsabilità civile d'impresa.

#### **Capoverso 1**

##### **Organizzazioni interessate**

**Toptrek** ritiene che se lo scopo principale della legislazione in materia di attività a rischio è la protezione del consumatore, si debba fare in questa sede un compromesso. **OI** ritiene che si dovrebbero fare pressioni sul settore.

Le **CP**, la **Chambre vaudoise** e l'**ASAM** considerano ragionevole l'importo minimo della copertura assicurativa, fissato su 5 milioni di franchi. L'**ASAM** ritiene però più adatto aumentarlo a 10 milioni.

#### **Capoverso 2**

##### **Cantoni**

**GR** pensa che l'assicurazione di responsabilità civile per imprese dei titolari di autorizzazione impiegati dovrebbe essere equiparata a quella di responsabilità civile professionale e chiede una nuova lettera c.

Secondo **VD** si dovrebbe garantire che un conto bloccato presso una banca per un ammontare di 5 milioni non dovrebbe poter essere sbloccato se non ci si assicura nuovamente, se l'autorizzazione è scaduta da un certo periodo di tempo e se non si abbia una decisione del

tribunale che consente alla banca di liberare il conto bloccato. **VD** propone di aggiungere un nuovo articolo 20 a.

### **Organizzazioni interessate**

**OI** ritiene che in pratica, l'art. 20 cpv. 2 è poco realistico se non si riesce a trovare tramite la SOA una soluzione settoriale, che a sua volta sembra molto difficile in quanto il settore delle attività outdoor in Svizzera è estremamente frammentato. Per il singolo offerente sarebbe impossibile soddisfare l'art. 20 cpv.2.

### **Capoverso 3**

#### **Organizzazioni interessate**

**ASA, FSIA e upi** ritengono che si dovrebbe eliminare la precisazione «svizzera» nell'art. 20, cpv.3.

## **Articolo 21 Obbligo di informazione**

### **Cantoni**

**BE** e le organizzazioni **FSIA, upi** e **SOA** ritengono che l'obbligo di informazione non sia adeguato. Da un lato basta mettere a disposizione le informazioni nelle condizioni generali di contratto o all'atto dell'iscrizione, dall'altro per il consumatore sarebbe importante non tanto l'assicurazione di responsabilità civile, quanto piuttosto innanzitutto l'assicurazione individuale contro gli incidenti. Per **LU**, l'obbligo di informazione va troppo oltre - soprattutto nel caso di persone con autorizzazione - e va quindi eliminato. Un obbligo simile può essere considerato adeguato per imprese di determinate dimensioni, soprattutto nei settori del canyoning, del rafting e del salto con l'elastico.

Al contrario, **ZH** considera pertinente un obbligo di informazione, che a suo avviso dovrebbe addirittura essere completato con un richiamo da parte dell'autorità che concede l'autorizzazione (cantone). Anche **ZH** comunque reputa eccessivo prevedere le informazioni anche sui biglietti e chiede la cancellazione di questa parte dell'art. 21, cpv.1, let. b.

**BL** suggerisce di inserire in un ambito adatto dell'ordinanza un obbligo di informazione riguardante le certificazioni e le autorizzazioni ottenute.

### **Organizzazioni interessate**

L'**ASA**, la **FSIA** e le **upi** ritengono che l'obbligo di informazione costituisca un'ingerenza nella libertà contrattuale non sia scevro di problemi. L'**ASA** propone pertanto che si informi sull'esistenza di una «assicurazione conforme alla legge o una garanzia parificata». L'obbligo di informazione può essere previsto nell'ordinanza, ma non comporta certo una maggiore protezione dei consumatori. Meglio sarebbe prevedere per l'assicurato l'obbligo di provare all'istanza che concede l'autorizzazione l'esistenza dell'assicurazione o di comunicare alla stessa eventuali cambiamenti in questo campo (si propone allo scopo un capoverso 1 bis). Al posto dell'IDI si dovrebbe inoltre indicare la polizza della società assicuratrice.

**FSIA** e **upi** rilevano inoltre che nel commento all'art. 21 dell'ordinanza si accenna a una sorta di diritto di richiedere informazioni, che però non sussiste, e chiedono quindi di semplificare la disposizione.

La **SOA** chiede la soppressione dell'art. 21, cpv.1, let. b e dell'art. 21, cpv.2, let. a - c.

## **Capitolo 4: Applicabilità delle disposizioni penali della legge**

### **Articolo 22 Applicabilità delle disposizioni penali della legge**

#### **Cantoni**

**ZH** si chiede se l'estensione all'art. 7 del campo di applicazione delle disposizioni penali riportate all'art. 22 dell'ordinanza soddisfa l'esigenza di basi legali sufficienti per le disposizioni penali.

#### **Organizzazioni interessate**

L'**IUNR** e la **FSR** chiedono la soppressione dell'articolo.

## **Capitolo 5: Disposizioni finali**

## **Articolo 23 Disposizioni transitorie**

### **Cantoni:**

**BE** e le organizzazioni **FSIA**, **upi** e **SOA** esigono un'armonizzazione delle scadenze previste ai capoversi 2, 3 e 6 e ritengono che le autorizzazioni concesse sotto il diritto precedente devono continuare a essere valide fin quando non sia possibile ottenere un'autorizzazione secondo le nuove disposizioni legali.

### **Capoverso 4**

#### **Cantoni**

**VD** preferirebbe che il perfezionamento fosse «completo» piuttosto che semplicemente «sufficiente».

#### **Organizzazioni interessate**

**Swiss Snowsports** ritiene che andrebbe eliminata la possibilità di dichiarare le patenti rette dal diritto previgente equivalenti al titolo di maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale».

**BWL** rileva l'assenza degli accompagnatori di escursionismo nonostante se ne parli nel commento al capoverso 4 e chiede che detto capoverso sia completato riconoscendo alle stesse condizioni previste per le professioni indicate la validità delle formazioni in materia di valanghe o di escursioni con le racchette tenute secondo il diritto vecchio.

### **Capoverso 5**

#### **Organizzazioni interessate:**

La **FSR** ritiene che il capoverso vada soppresso.

### **Capoverso 6**

#### **Organizzazioni interessate**

**CP** e **Chambre vaudoise** trovano che la scadenza è sufficiente e consente a cantoni e imprese abbastanza tempo per provvedere ai cambiamenti richiesti.

## **Articolo 24 Entrata in vigore**

### **Cantoni**

**GR** chiede che l'ordinanza entri in vigore al più presto il 1° gennaio 2014 (insieme alla legge) per dare ai cantoni tempo sufficiente per prepararne l'attuazione.

**VD** fa notare che non è possibile che parti dell'ordinanza entrino in vigore prima della legge.

#### **Organizzazioni interessate**

**WeitWandern** rileva che la data dell'entrata in vigore non è realistica per gli accompagnatori di escursionismo perché per tale data non tutti gli operatori e i titolari di formazione possono svolgere l'esame professionale federale.

### **Allegato (art. 14, cpv. 2)**

#### **Cantoni**

**LU**, **VD**, **BS**, e l'associazione **WeitWandern**, chiedono che alla richiesta siano allegati un estratto recente del casellario giudiziario e un attestato di assicurazione.

#### **Organizzazioni interessate**

La **FSC** ritiene inutile allegare alla domanda un estratto del registro di commercio.

**FSIA** e **upi** chiedono per il caso in cui fra la formazione e la richiesta di autorizzazione intercorra un lungo periodo (oltre quattro anni) si invii un attestato del perfezionamento seguito (ai sensi dell'art 15). Al numero 3 si dovrebbe prevedere un capoverso 3 allo scopo.

## 5 Allegati

### 5.1. Elenco degli invitati a partecipare alla consultazione

#### 1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Postfach 6460 Altdorf 1
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 6371 Stans
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Postfach 156 6301 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfässergerasse 24 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Rathausstrasse 2 4410 Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Regierungsrat des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Schlossmühlestrasse 9 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Residenza Governativa 6501 Bellinzona

Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Place de la Planta 3 Palais du Gouvernement 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Case postale Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont
Conferenza dei governi cantonali	Segreteria Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7

## 2. Organizzazioni interessate

Groupement suisse pour les régions de montagne	Casella postale 7836 3001 Berna
Unione svizzera arti e mestieri (USAM)	Casella postale 3001 Berna
Unione svizzera degli imprenditori	Casella postale 8032 Zurigo
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)	Casella postale 4182 4002 Bâle
Unione sindacale svizzera (USS)	Casella postale 3000 Berna 23
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	Casella postale 1853 8027 Zurigo
Travail Suisse	Casella postale 5775 3001 Berna
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	C.F. Meyer-Strasse 14 Casella postale 4288 8022 Zurigo
Associazione svizzera dei servizi dello sport (ASSS)	Secrétariat Casella postale 5001 8045 Zurigo
Conferenza dei rappresentanti dei servizi cantonali dello sport (CRCS)	St. Jakobstrasse 43 4133 Pratteln
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)	Casella postale 5975 3001 Berna
Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP)	Maison des cantons Speichergasse 6 Casella postale 3000 Berna 7

Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)	Casella postale 5975 3001 Berna
Swiss Olympic Association	Maison du Sport Casella postale 606 3000 Berna 22
Club alpino svizzero (CAS)	Monbijoustrasse 61 Casella postale 3000 Berna 23
Unions chrétiennes suisses (ressort du sport)	Secrétariat central Sihlstrasse 33 8021 Zurigo
Swiss Cycling	Casella postale 606 3000 Berna 22
Sport universitario svizzero (FSSU)	Dufourstrasse 50 9000 Saint-Gall
Federazione svizzera di canoa-kayak (FSC)	Rüdigerstrasse 10 8045 Zurigo
Società svizzera di salvataggio (SSS)	Siège administratif Schellenrain 5 6210 Sursee
Movimento scout svizzero (MSS)	Speichergasse 31 Casella postale 529 3000 Berna 7
Federazione svizzera di nuoto	Casella postale 606 3000 Berna 22
Swiss-Ski	Casella postale 252 3074 Muri b. Bern
Federazione internazionale di sci (FIS)	Blochstrasse 3653 Oberhofen
Ufficio per la prevenzione degli infortuni (upi)	Laupenstrasse 11 3008 Berna
Promozione salute svizzera	Casella postale 311 3000 Berna 6
Pro Senectute	Lavastrasse 60 8027 Zurigo
santésuisse	Römerstrasse 20 4502 Soleure
Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ)	Gerbergasse 39 Casella postale 292 3000 Berna 13
Suva	Siège central Fluhmattstrasse 1 6002 Lucerne
Swiss Snowsports	Hühnerhubelstrasse 95 3123 Belp
Associazione svizzera delle guide alpine (ASGM)	Secrétariat Hadlaubstrasse 49 8006 Zurigo
Association suisse des professions e des écoles de sport de neige (ASPE)	Voa Pedra Grossa 5 7078 Lenzerheide
Fédération suisse de rafting	Casella postale 73 1226 Thonex
Swiss TS Technical Services SA	Richtistrasse 15 Casella postale

	8304 Wallisellen
Association suisse des parcs aventure	Casella postale 47 3000 Berna 13
Swiss Outdoor Association (SOA)	Secrétariat Hadlaubstrasse 49 8006 Zurigo
Unione dei trasporti pubblici (UTP)	Dählhölzliweg 12 3000 Berna 6
Federazione svizzera del turismo (FST)	Finkenhübelweg 11 Casella postale 8275 3001 Berna
Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS)	Bernstrasse 103 3052 Zollikofen
SGS Société Générale de Surveillance SA	Technoparkstrasse 1 8005 Zurigo
Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana (ACSI)	Via Polar 46 c.p. 165 6932 Lugano-Breganzona
Fédération romande des consommateurs (FRC)	Casella postale 6151 1002 Lausanne
Konsumentenforum (kf)	Belpstrasse 11 3007 Berna
Fondation pour la protection des consommateurs (FPC)	Monbijoustrasse 61 Casella postale 3000 Berna 23
Association suisse des accompagnateurs en montagne (ASAM)	Rue des Cerisiers 5 1752 Villars-sur-Glâne
beco Economie bernoise	Münsterplatz 3 3011 Berna
Società Svizzera di Speleologia	Casella postale 1332 2301 La Chaux-de-Fonds
Bündner Wanderleiter (BWL) Guids da viandar dal Grischun Guide escursionistiche dei Grigioni	M. Stefan Barandun Président du BWL Gäuggelistrasse 44 7000 Coire
Bundesleitung Jungwacht Blauring	St. Karliquai 12 6004 Lucerne
Organo Responsabile per l'Esame Professionale quale „Accompagnatrice/ Accompagnatore di Escursionismo“ (OREPAE)	M. Fabio Bella Président de l'OREPAE Via Bramantino 27 6600 Locarno
Genossenschaft WeitWandern	«die andere ART zu reisen» Casella postale 122 3703 Aeschiried

## 5.2. Lista dei partecipanti e abbreviazioni

Tutti i cantoni ad eccezione di Obwaldo	
Association suisse des professions e des écoles de sport de neige	ASPE
Unione svizzera degli imprenditori	UPS

Planoalto	Planoalto
Suisse Rando	Suisse Rando
Toptrek.ch Swiss Outdoor Dreams	Toptrek
Outdoor Interlaken	OI
Groupement suisse pour les régions de montagne	SAB
Centre Patronal	CP
Bénédict International	Bénédict
Infoklick.ch	Infoklick
Natur und Bewegung	Natur und Bewegung
Daniel Busslinger, éducateur titulaire d'un certificat complémentaire en pédagogie par l'expérience	M. Busslinger
Unione svizzera dei contadini	USP
Alpenschule Tödi GmbH	AS Tödi
Wildwerk	Wildwerk
Swiss Snowsports Association	Swiss Snowsports
Promozione salute svizzera	PSS
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA
Association suisse des accompagnateurs en montagne	ASAM
Conférence des délégués à la protection de la nature e du paysage	CDPNP
Fondation suisse d'éducation pour l'environnement	FEE
Association drosera	drosera
Jungwacht & Blauring Schweiz	Jubla
Movimento Scout Svizzero	MSdS
Club Alpino Svizzero	CAS
Remontées mécaniques suisses	RMS
Pro Senectute Svizzera	Pro Senectute
Stöckli Sport AG	Stöckli
Conseil suisse des activités de jeunesse	CSAJ
Institution Wakóna GmbH	Wakóna
Association professionnelle pour la découverte e la formation en nature	ERBINAT
Drudel 11 - Association pour la pédagogie par l'expérience e l'éducation à l'environnement	Drudel 11
Rucksackschule	Rucksackschule
Association de promotion de la région du Gantrisch, parc naturel du Gantrisch	Association de pro- motion du Gantrisch

per pedes bergferien	per pedes
Suva	Suva
Brugg Regio	Brugg Regio
Groupe de travail Tourisme e Développement	Tourisme e Développement
Procap Suisse (Département Loisirs e sport)	Procap
Unions chrétiennes suisses	U.C. Suisses
Konsumentenforum	kf
Swiss Cycling	Swiss Cycling
Associazione di sport universitario di Zurigo	ASVZ
Federazione svizzera di canoa-kayak	FSC
Fondation pour la protection des consommateurs	FPC
Fondazione «Safety in adventures»	FSIA
Ufficio per la prevenzione degli infortuni	upi
Genossenschaft WeitWandern	WeitWandern
Federazione svizzera del turismo	FST
Fédération suisse de rafting	FSR
Swiss Outdoor Association	SOA
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Chambre vaudoise des arts e métiers	Chambre vaudoise
Associazione svizzera delle guide di montagna	ASGM
Agrotourisme Suisse	Agrotourisme Suisse
Unione democratica di centro	UDC
Mountain Wilderness	MW
Accompagnateurs de randonnée ASGM	AR ASGM
Commission internationale de canyon	CIC
Flussfahrten Aargau	FFA
aargauerwasser	aargauerwasser
Rheinaubund	Rheinaubund
Communauté d'intérêts des salles d'escalade	CI Murs d'escalade
PLUSPORT Sport Andicap Svizzera	Plusport
BAW Bündner Wanderwege	BAW
Professionnelles en environnement	PEE
Società svizzera dei pontonieri (SPSV)	ASSP
Swiss River Adventures GmbH	SRA
Amici della natura Svizzera	Amis de la nature

Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Suisse	ASPO
Trekking Team AG	Trekking
Parco nazionale svizzero	PNS
Association suisse des guides-interprètes du patrimoine	ASGIP
Association pour la formation de guide-interprète du patrimoine	AFGIP
Walks-4-U GmbH	Walks-4-U
Guide escursionistiche dei Grigioni	BWL
WWF, sezioni Appenzello, San-Gallo e Turgovia, ufficio di San Gallo	Bureau régional du WWF
WWF Zurigo	WWF Zurigo
CoalitionEducation ONG	CE
Centro di formazione del WWF	CF WWF
Laboratorio bosco di montagna	AFM
WWF Svizzera	WWF Svizzera
CURAVIVA Suisse	CURAVIVA
Fondation SILVIVA	SILVIVA
Groupement de moniteurs d'escalade brevetés ou en formation par l'Association suisse des guides de montagne	GME ASGM
Association romande des guides de montagne	ARGM
Adolf D. Flüeli	M. Flüeli
Silvaforum	Silvaforum
Pro Natura	Pro Natura
Scuola universitaria zurighese di scienze applicate, Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen	IUNR
Naturfreunde Rheintal	NF Rheintal
Gruppo di Educazione Ambientale della Svizzera Italiana	GEASI
Rete dei parchi svizzeri	RPS
Matthias Häuptli	M. Häuptli
Fabrice Pini	M. Pini
Alex Schneider	M. Schneider